SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. **150.**

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante «decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

a) per «decreto», il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

b) per «metalli preziosi», il platino, il palladio, l'oro e l'argento;

c) per «materie prime», i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;

2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;

3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

d) per «marchio di identificazione», il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;

e) per «titolo» delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega;

f) per «tolleranze sui titoli», le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;

g) per «errori ammessi in sede di analisi», l'incertezza di misura dei metodi di analisi;

h) per «campioni d'analisi», le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;

i) per «personale della camera di commercio» il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;

l) per «registro», il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;

m) per «diritti di saggio e marchio», i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;

n) per «indennità di mora», le indennità previste all'articolo 7, comma 3, del decreto;

o) per «tipologia produttiva», la modalità di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;

p) per «laboratori di analisi», i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;

q) per «saggio facoltativo», l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio delle camere di commercio o da loro aziende speciali, di cui all'articolo 13 del decreto;

r) per «verbale di prelevamento», il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto;

s) per «certificazione aggiuntiva», la facoltà riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto.

Capo II

I METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI, METODI DI ANALISI

Art. 2.

1. L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.

2. Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo può essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.

3. Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla eventuale eterogeneità della lega o dalla natura composita delle diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso in millesimi.

4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.

Art. 3.

1. In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalità di prelievo dei campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi in sede di analisi.

Art. 4.

1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore.

2. È ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.

3. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.

4. Il marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo sono impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso prima di essere posti in commercio.

5. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono pronti per la vendita, ad eccezione dell'ipotesi prevista all'articolo 20, comma 1, quando recano impresso il titolo ed il marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o, comunque, quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.

6. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5.

7. La tabella di comparazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto riporta le informazioni esplicative secondo lo schema riportato all'allegato I.

Art. 5.

1. In relazione alla riconosciuta difficoltà di imprimere il prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da orologio in metallo prezioso, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, è consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di identificazione dell'importatore.

2. La stessa facoltà è accordata all'importatore di oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o comunque aventi caratteristiche di fragilità tali da impedirne la marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.

Art. 6.

1. La tolleranza di dieci millesimi, è ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, a saldatura semplice, e cioè per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime, sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso titolo.

2. Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva, saldature escluse, non è inferiore al titolo tollerato dall'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, del decreto.

3. La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, è ammessa sui soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753 millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nell'allegato V di cui all'articolo 16.

4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ai fini dell'eventuale concessione delle tolleranze sul titolo nominale di cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista seguendo i criteri indicati negli stessi commi.

5. In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame è integrato da ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalità di prelievo di campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti.

Art. 7.

1. Ai fini della costituzione del campione di analisi il quantitativo di metallo da prelevare è tale da consentire per ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto dall'articolo 44.

2. Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime, portanti impresso il titolo dichiarato ed il marchio d'identificazione, tranne che nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura o dell'unghiatura in più punti, compatibilmente con le caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei, eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati può procedersi anche con il metodo della raschiatura.

3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle Camere di commercio, può essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi.

4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi delle materie prime si opera come appresso:

a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte estremità del pezzo, ed una in profondità nel corpo del medesimo;

b) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due prelievi, di cui uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o più esemplari scelti a caso;

c) lastre, profilati, eccetera: due prelievi, in punti convenientemente distanti del pezzo;

d) semilavorati:

1) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o più esemplari scelti a caso;

2) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre, scelti a caso;

e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa;

f) leghe brasanti: prelievo come al punto *c)*.

Art. 8.

1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi lo stesso titolo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni:

a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la saldatura è effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750 millesimi;

b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di diametro inferiore a 1 mm, le saldature possono essere effettuate con leghe non aventi contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che il titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo legale dichiarato.

2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi.

3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi.

4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.

Art. 9.

1. Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti già muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del marchio d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da impiegare siano convenientemente puliti.

2. Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di metallo di cui all'articolo 7, comma 2, si evita, laddove ciò sia tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facoltà di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale delle camere di commercio.

3. Parte della materia prelevata può essere trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le modalità e per gli scopi di cui all'articolo 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.

4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da oggetti finiti, si effettua come di seguito specificato:

a) oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformati di grandi dimensioni: tre prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato è l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;

b) oggetti a canna vuota a diametro variabile: tre o più prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato è l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;

c) oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa;

d) oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti lontane dalle stesse. Ove questo non sia possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto è dato dalla media aritmetica dei risultati di tre prelievi;

e) oggetti formati da leghe di colore diverso: ove possibile è fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell'oggetto è dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero dei prelievi non è inferiore a tre;

f) lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla elaborazione di un filo continuo: tre prelievi, compatibilmente con l'estensione dell'oggetto, ritagliati in più punti dell'oggetto stesso. Il risultato è l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati dei prelievi.

Art. 10.

1. Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto può essere operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio dà adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento è eseguito quando ciò è esplicitamente richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.

2. La fusione dell'oggetto è eseguita presso i laboratori di analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza di personale della camera di commercio.

Art. 11.

1. I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai fini della legge, sono quelli riportati all'allegato II.

2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame.

3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a quelli dettati nell'allegato II.

Capo III

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE E TITOLI

Art. 12.

1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III.

2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura della camera di commercio competente, in una serie di quattro diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.

4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il Ministero delle attività produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione può essere realizzato anche in altre grandezze, quando ciò è espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.

5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalità, possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle Camere di commercio.

Art. 13.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.

Art. 14.

1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto.

2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto.

3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati.

4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali che non alterano la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio; non sussiste per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.

5. I predetti operatori sono però tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprietà degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.

Art. 15.

1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso le Camere di commercio; l'operazione è effettuata presso le predette Camere di commercio o, a richiesta dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di personale qualificato delle camere di commercio.

2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione è tassativamente esclusa.

3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio sono ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dall'allegato IV.

4. Può essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale, destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto.

5. È anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed, eventualmente, del marchio o sigla di cui all'articolo 9 del decreto.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che ne presentano motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli.

7. Il bollo di autenticazione è costituito da una figura geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il numero caratteristico che distingue la camera di commercio.

8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni sono indicati per quantità e tipo.

9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita nota.

Art. 16.

1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'allegato V.

2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.

3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato V.

4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.

5. È in facoltà dei predetti assegnatari di limitare la propria dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che interessano la propria attività.

Art. 17.

1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto.

2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo ‰. È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo ‰.

3. L'indicazione del titolo delle materie prime è sempre accompagnato dal marchio di identificazione del produttore.

4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle matrici, verificano l'autenticità dei marchi di identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione di autenticità.

Art. 18.

1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli articoli 12, comma 2, e 16, comma 5.

Art. 19.

1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.

2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.

3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale è incisa la parola «sigillo», seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore. In alternativa all'uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull'involucro stesso purché esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive autorizza, con suo decreto, sentito il parere del Comitato centrale metrico, l'uso di ulteriori materiali, per le laminette di cui al comma 3, od altre forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.

5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

6. I semilavorati in genere formano oggetto di scambio, anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo, quando lo scambio avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa espressa richiesta e sempreché i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 20.

1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti.

2. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell'oggetto stesso purché tecnicamente idoneo alla punzonatura, è però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi.

3. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, sugli oggetti composti di più parti dello stesso metallo smontabili manualmente, sono apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano perciò esenti dalla marchiatura a norma dell'articolo 12 del decreto; fermo restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo legale impresso su di uno di esse, unitamente al marchio di identificazione.

4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue.

5. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo.

6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 è adottato per tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate quali corallo, tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno dieci volte il valore del metallo. L'accertamento delle predette condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in caso di dubbio, è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto.

Art. 21.

1. Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e non sulla «lunetta» (cerchietto porta vetro) e sulla «carrure» (contorno porta movimento); i bolli sono applicati anche all'interno del predetto fondello, a condizione che questo sia apribile, agevolmente senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo.

2. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.

Art. 22.

1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi portano l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l'impronta.

2. Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in tutti gli altri casi, ed in particolare:

a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;

b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente;

c) nelle casse da orologio (fondello).

Art. 23.

1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalità:

a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalità indicate dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro è ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce;

b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui è indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che può essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o più metalli preziosi, è indicato il titolo di ciascuno di questi;

c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore;

d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichità pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in vigore della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, per essere posti nuovamente in commercio sono già provvisti dei marchi di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto della vendita, sono accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulta trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui l'oggetto fu acquistato;

e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i)*, del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente articolo 19;

f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di «residui» del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;

g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *l)*, del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'articolo 19. Quando è richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo.

2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo è tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette «da saldatura ad argento» usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.

Art. 24.

1. L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, del decreto, si intende esclusivamente concesso alle monete coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale, e che, se fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi.

2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione del titolo è obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta autorizzata.

3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura.

Art. 25.

1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo sono prodotti senza il marchio di identificazione.

2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello Spazio economico europeo possono, altresì, essere prodotti senza il marchio di identificazione, sempreché rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione.

3. Il produttore è però soggetto a tutte le norme di legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato.

4. È consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri.

5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale l'esportatore è tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge.

6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonché dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione.

7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni:

a) conformità delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;

b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che è stata apposta ai fini dell'esportazione.

8. Gli oggetti il cui titolo reale è inferiore al più basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.

Capo IV

IL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE

Art. 26.

1. Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:

a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;

b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

2. Ai sensi del comma 1, lettera *b)*, il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.

Art. 27.

1. La domanda di iscrizione al registro è presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale.

2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;

b) le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima;

c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;

d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività.

3. Alla domanda sono allegate:

a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera *b)*;

b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all'articolo 7 del decreto.

4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio è corredata da una autocertificazione sulla quale è indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa.

5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.

Art. 28.

1. Il registro contiene le seguenti indicazioni:

a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese;

b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;

c) denominazione e sede legale dell'impresa;

d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province;

e) attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26;

f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane;

g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, generalità del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;

h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33;

i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del marchio stesso;

l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di certificazione presso cui l'azienda ha chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo 53.

2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.

3. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione è gratuita.

Art. 29.

1. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, è assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando la pregressa numerazione.

2. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza soluzione di continuità.

3. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati o annullati non è più attribuito.

4. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte con provvedimento della camera di commercio competente, per quelle ditte cui il marchio è stato ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della propria attività e della presentazione della nuova domanda di iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedono l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto.

5. Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del comma 4, viene data cronologicamente notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Sulla stessa *Gazzetta Ufficiale* è data altresì notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.

7. La denuncia di tali smarrimenti o furti è fatta dall'interessato alla camera di commercio entro quarantotto ore.

8. Il segretario generale della camera di commercio competente ha facoltà di disporre, che all'azienda che ha smarrito uno o più punzoni è assegnato un nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.

9. I punzoni dei marchi comunque scaduti; ritirati od annullati, e quelli resi inservibili dall'uso, sono riconsegnati alla competente camera di commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta all'interessato, dopo averne accertata l'autenticità.

10. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 è effettuata dalla stessa camera di commercio almeno ogni sei mesi ed è parimenti registrata.

Art. 30.

1. Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.

2. Il trasferimento di proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a), b)* e *d),* del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.

3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1.

4. Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.

Art. 31.

1. All'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione la camera di commercio riscuote i diritti di saggio e marchio.

2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad effettuare un versamento integrativo per il raggiungimento dell'importo del diritto di saggio e marchio stabilito per le aziende industriali.

3. Ai fini di cui al comma 2 la camera di commercio notifica all'impresa l'obbligo di effettuare il versamento predetto e di munirsi della licenza di pubblica sicurezza.

4. I diritti di saggio e marchio, le indennità di mora e i versamenti integrativi sono versati alle camere di commercio secondo modalità stabilite dalle stesse.

5. All'atto del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale del marchio da effettuare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, le aziende industriali producono, aggiornata, la dichiarazione di cui all'articolo 27.

Art. 32.

1. Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro, per decadenza della licenza, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Capo V

MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA, MARCHIO PER IL SAGGIO FACOLTATIVO

Art. 33.

1. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.

2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati su supporto cartaceo o informatico alla camera di commercio.

3. Con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e con le stesse modalità di cui al comma 1, i produttori hanno la facoltà di apporre, su richiesta e per conto di committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.

4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di cui al comma 3 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed hanno la facoltà di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso.

5. Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della camera di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle attività produttive.

Art. 34.

1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito da una impronta riproducente, racchiuso in un contorno circolare, il numero identificativo della camera di commercio interessata.

2. L'impronta di cui al comma 1 è realizzata in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.

3. Il suddetto marchio è apposto sugli oggetti in metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di identificazione impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi previsti all'articolo 25, comma 1; esso è applicato quando il titolo reale risulta, attraverso l'analisi, uguale o superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto. A tal fine la camera di commercio interessata si avvale del proprio laboratorio di saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o del laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette camere.

4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge.

5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui al comma 3 provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.

6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 5 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.

Art. 35.

1. Il saggio facoltativo e l'apposizione del relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che può derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.

2. Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dallo schema riportato nell'allegato VIII, che può essere modificato con decreto del Ministro delle attività produttive.

3. In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera partita.

4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto controllo del personale del laboratorio, altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, è sigillato insieme agli oggetti cui si riferisce all'interno del laboratorio medesimo. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.

5. Le spese per il saggio e per l'applicazione del suddetto marchio sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.

Capo VI

OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI
E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 36.

1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro è consentita l'iscrizione del termine «dorato» od anche dei termini «placcato» e «laminato» seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento.

2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, senza pregiudizio di limite di peso specifico, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da una impronta racchiusa in un ottagono, secondo il modello unificato di cui all'allegato IX, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione «DG», il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo «g» e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:

a) il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile;

b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma.

3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, è depositato dagli interessati presso la camera di commercio competente per territorio, che stabilisce se lo stesso è conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha facoltà di vietare, in caso di difformità, l'uso del marchio stesso.

4. Con provvedimento del Ministero delle attività produttive si possono disporre variazioni e modifiche del modello unificato di cui al comma 2, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.

5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario responsabile ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle attività produttive.

6. Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi: sigla della provincia in cui l'azienda ha sede legale, simbolo chimico del metallo prezioso, indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo «g», e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 29.

7. La denominazione «gioielleria» «oreficeria» e «argenteria» non sono applicabili agli oggetti di cui ai commi 1, 2 e 6. Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'articolo 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la quantità del metallo prezioso del rivestimento.

Art. 37.

1. Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati, sono completati con materiali diversi, non metallici, quali legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo, marmi e pietre dure, sono soggetti all'obbligo della apposizione del titolo e del marchio, e non delle altre indicazioni di cui all'articolo 39, a condizione che i materiali non metallici siano fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi o con collegamenti metallici chiaramente visibili.

2. Le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello stampaggio a cui, a completamento, viene aggiunto successivamente un materiale plastico, o similare, portano impresso comunque il titolo ed il marchio di identificazione.

Art. 38.

1. Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:

a) tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso;

b) su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l'indicazione «M», racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione «Metallo», ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione «inox».

2. Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili.

Art. 39.

1. Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento, è vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, è consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densità del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm^3 e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione «R» racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo «g» per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui alla successiva lettera *c)* per i rivestimenti in argento;

b) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticità di uso sono rinforzati ed appesantiti, è ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione «metallo» ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il termine «riempito», nonché il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera «g» della piastra stessa;

c) nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine «riempito» o facoltativamente l'indicazione «R» racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo «g». Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anziché col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera «R» (riempito) da una delle seguenti notazioni: due cifre, separate dal simbolo «÷» seguite dalla lettera «g», nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.

Art. 40.

1. Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le eccezioni di cui appresso, nelle quali è consentito l'impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità:

a) anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi;

b) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro e di 3 g per l'argento.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, le molle non sono campionate per la determinazione del titolo.

3. Se gli oggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l'indicazione «M» (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo «g».

Capo VII

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, FUNZIONI DI VIGILANZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 41.

1. I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dal presente regolamento.

Art. 42.

1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle Camere di commercio anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

2. Il suddetto personale, per esercitare le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione, inoltre, nell'esercizio della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto.

Art. 43.

1. Il personale di cui all'articolo 42 ha libero accesso ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21 del decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale attività lavorativa.

2. Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare l'osservanza delle norme del decreto e del presente regolamento, nelle forme di legge.

3. In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il personale preposto alla vigilanza può far ricorso all'ausilio della forza pubblica.

4. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale ispettivo della camera di commercio.

Art. 44.

1. Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti, in sede di vigilanza, si effettua tenendo presenti, quanto alla qualità e quantità degli oggetti o delle parti di oggetto da prelevare, le modalità di prelievo dei campioni di analisi, e tenendo presente altresì l'esigenza di effettuare per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessità di ripetere il saggio, per esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o dell'autorità giudiziaria.

2. Può essere prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante, se l'interessato preferisce non procedere, seduta stante, al ricavo dei campioni di analisi.

3. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccola mole o di scarso peso sono prelevati nel numero di due o più esemplari, scelti a caso.

4. Il produttore, importatore o commerciante ha la facoltà di asportare dagli oggetti sottoposti a prelievo, preventivamente, le eventuali pietre preziose.

Art. 45.

1. All'atto del prelevamento di oggetti da sottoporre ad accertamento del titolo su di esso impresso, il produttore, importatore o commerciante ha il diritto di far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni che ritiene utili ai fini dell'accertamento stesso ed in particolare, segnalazioni atte a favorire la classificazione dell'oggetto in una delle categorie per le quali è ammessa una tolleranza sul titolo, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto.

2. Il verbale di prelevamento delle materie prime o degli oggetti da sottoporre al controllo del titolo è sottoscritto dal funzionario della camera di commercio che opera il prelevamento e dal titolare dell'azienda o da persona che ha il potere di rappresentarlo.

3. Il detto titolare, o il suo rappresentante, è avvertito agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del decreto.

4. Sul verbale di cui al comma 2, oltre alle indicazioni prescritte a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto, sono indicati il luogo e le circostanze in cui si effettua il prelevamento ed ogni altra indicazione atta ad identificare compiutamente le persone dei verbalizzati.

5. Se il prelevamento effettuato presso aziende commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 17 del decreto riguarda oggetti con marchi di identificazione altrui, il titolare della azienda, o chi nell'occasione lo rappresenta, ha la facoltà di far inserire a verbale la formale richiesta che i reperti siano trattenuti presso la camera di commercio competente per almeno cinque giorni, prima dei successivi adempimenti di cui all'articolo 46, affinché il produttore o i produttori, opportunamente avvertiti da esso titolare, abbiano modo di intervenire in tempo utile con proprie eventuali deduzioni.

6. In caso di assenza del titolare dell'azienda e di persona che ha il potere di rappresentarlo, le materie prime o gli oggetti prelevati sono chiusi in plichi sigillati dallo stesso funzionario che ha operato il prelevamento, e dati in consegna alla persona, che, al momento, ha in affidamento l'azienda. La consegna è effettuata con verbale, nel quale è notificato l'obbligo di presentare i plichi sigillati presso la sede della camera di commercio, entro il termine indicato dal verbalizzante secondo le esigenze del servizio, comunque non inferiore alle successive ventiquattro ore.

7. La procedura della consegna diretta dei campioni presso la camera di commercio da parte dell'azienda può anche essere disposta dal funzionario che ha proceduto al prelievo. In tal caso si osservano le modalità del comma 6 relativamente alla chiusura e suggellatura dei campioni e al termine di consegna.

Art. 46.

1. I campioni relativi a materie prime, semilavorati e oggetti prelevati a norma degli articoli 44 e 45, racchiusi in involucri autosigillanti debitamente firmati dal funzionario che ha effettuato il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi nella occasione lo rappresenta, sono consegnati o inviati al prescelto laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, a cura dello stesso funzionario della camera di commercio competente che ha effettuato il prelevamento.

Art. 47.

1. Il risultato del saggio è trasmesso dal laboratorio di analisi alla camera di commercio competente, mediante apposito certificato accompagnandolo con i campioni e gli oggetti prelevati e con i residui dei campioni e degli oggetti stessi.

2. Se il titolo è riscontrato conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, i campioni e gli oggetti prelevati, con i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sono ritirati dal proprietario presso la competente camera di commercio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione effettuata a cura della stessa camera; trascorso tale termine la restituzione è effettuata d'ufficio da parte della camera di commercio a spese del proprietario stesso.

3. Copia del certificato di cui al comma 1 è rilasciata all'interessato, su richiesta del medesimo.

4. Se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la competente camera di commercio applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto e ne dà comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo.

5. Nel caso di cui al comma 4 i frammenti degli oggetti e dei campioni, prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo sono trattenuti dalla camera di commercio, per gli eventuali adempimenti previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto e dalle norme vigenti in materia di sanzioni.

Capo VIII

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 48.

1. I laboratori di analisi, operano, oltreché secondo quanto stabilito nel presente regolamento, secondo i criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X con particolare riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi previsti all'articolo 11 ed assicurano la riferibilità delle misure ai campioni nazionali.

2. I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del diploma di laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale oppure del diploma di perito chimico.

Art. 49.

1. Ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto, i laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive periodiche, condotte in conformità ai criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X, da parte di ispettori per la qualità in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50.

2. I criteri generali da seguire per la suddetta abilitazione sono i seguenti:

a) presentazione della domanda, specificando le prove per le quali si chiede l'abilitazione;

b) entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la camera di commercio competente designa un ispettore, ed invia a quest'ultimo la documentazione per l'esame preliminare. Accertata la completezza e la correttezza della documentazione l'ispettore ne dà comunicazione alla camera di commercio competente che provvede, sentito anche il laboratorio, a stabilire la data per la visita ispettiva;

c) l'abilitazione è concessa a seguito del buon esito della visita ispettiva e della soluzione di eventuali non conformità emerse; entro sessanta giorni dalla prima visita ispettiva la camera di commercio competente rilascia l'abilitazione.

3. La vigilanza sui laboratori già abilitati ha periodicità annuale e la conferma dell'abilitazione è subordinata al buon esito della visita ispettiva ed alla soluzione delle eventuali non conformità emerse.

4. Le visite ispettive sono finalizzate a verificare che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Al termine della visita ispettiva è redatto il rapporto di verifica che, assieme ad una lista di controllo ed alla documentazione comprovante la soluzione delle eventuali non conformità, è trasmessa dall'ispettore alla camera di commercio competente per territorio.

Questa provvede al rilascio o meno dell'abilitazione oppure alla sua conferma nel caso di laboratori già abilitati.

6. La lista di controllo e la modulistica utilizzata dagli ispettori è stabilita uniformemente da Unioncamere a livello nazionale ed eventualmente aggiornata, sentito il Ministero delle attività produttive.

7. I costi relativi alle procedure di abilitazione, alle visite ispettive e alla relativa conferma annuale, sono a carico del laboratorio richiedente l'abilitazione.

8. Presso ogni camera di commercio è tenuto un registro dei laboratori abilitati che è aggiornato a cura della camera e che la pubblica amministrazione ha facoltà di consultare gratuitamente anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

Art. 50.

1. Gli ispettori per la qualità sono iscritti da ciascuna camera di commercio in un elenco consultabile su tutto il territorio nazionale. Essi sono scelti con criteri di imparzialità e rotazione ed operano con modalità omogenee stabilite da Unioncamere su tutto il territorio nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive.

2. L'iscrizione all'elenco è subordinata ad almeno una delle seguenti condizioni, oltre a quella di possedere una comprovata esperienza nel saggio dei metalli preziosi:

a) essere iscritti nell'elenco ispettori tecnici per la qualità di un ente di accreditamento di laboratori che opera secondo la norma di cui all'allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo;

b) essere qualificati come ispettori interni per la qualità dei laboratori di prova delle camere di commercio o loro aziende speciali; tali ispettori operano nel settore del saggio dei metalli preziosi o hanno frequentato e superato un corso di qualificazione sulle analisi di saggio dei metalli preziosi condotte secondo i metodi stabiliti all'articolo 11.

3. La cancellazione dall'elenco avviene per perdita di tali requisiti o con provvedimento motivato del segretario generale della camera di commercio.

Art. 51.

1. Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facoltà di certificazione aggiuntiva si rivolge ad uno dei laboratori di analisi, oppure ad un organismo di certificazione che opera secondo le norme di cui all'allegato X e che risulta rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi, che è accreditato da un organismo che opera secondo la norma di cui al suddetto allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo.

2. Se l'organismo di certificazione non provvede direttamente all'analisi di saggio, si rivolge ad uno dei laboratori di cui all'articolo 48 oppure ad un laboratorio accreditato per l'analisi dei metalli preziosi secondo le norme di cui all'allegato X che applica metodi di analisi di cui all'articolo 11 e opera nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 52.

1. Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli interessati presentano al laboratorio o all'organismo prescelto una domanda nella quale sia specificata la finalità di garantire la conformità degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime alle disposizioni del presente regolamento.

2. In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l'anno, presso le sedi di produzione e deposito, controlli sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di saggio.

3. Le modalità di prelievo sono quelle indicate agli articoli 7 e seguenti.

4. Per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio è fissato dallo schema riportato all'allegato VIII, che può essere modificato con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla rispettiva camera di commercio competente per territorio, annualmente, un elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva.

Art. 53.

1. A seguito della domanda di certificazione, il laboratorio o l'organismo prescelto svolge una prima visita presso l'azienda, atta a verificare che i prodotti pronti per la vendita siano conformi alle norme di legge, in particolare per quel che riguarda l'apposizione dei marchi, e prelevano un campione di analisi con le modalità di cui all'articolo 52.

2. Se l'esito della prima visita è positivo, anche per quel che riguarda l'analisi del campione prelevato, il laboratorio o l'organismo rilascia all'azienda, entro sessanta giorni dalla visita, la certificazione di cui all'articolo 51.

3. Su richiesta, il laboratorio o l'organismo può concedere all'azienda certificata l'uso di un logo, la cui utilizzazione da parte dell'azienda medesima è condizionata alla permanenza della certificazione.

4. Le caratteristiche e le modalità d'uso del logo sono stabilite dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione.

5. L'impronta del logo suddetto è depositata presso la camera di commercio competente per territorio. All'atto dell'aggiornamento dell'elenco delle aziende certificate di cui all'articolo 52, comma 5, tale impronta è altresì riprodotta sul registro, a fianco dell'indicazione del laboratorio o organismo che certifica l'azienda interessata.

6. Il funzionario responsabile stabilisce se l'impronta di cui al comma 4 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed ha la facoltà di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al segretario generale della camera di commercio competente, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle attività produttive.

Art. 54.

1. Copia dei certificati di analisi dei campioni di cui all'articolo 53, comma 1, sono inviati all'azienda interessata che li conserva per almeno cinque anni.

2. Se il laboratorio o l'organismo di certificazione verifica che i campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o che comunque il titolo reale riscontrato sugli oggetti è inferiore a quello indicato, revoca la certificazione e ne dà comunicazione immediata alla camera di commercio competente, che provvede a cancellarla come azienda certificata secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, lettera *l)*.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'azienda interessata può richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei mesi.

Capo IX

SANZIONI

Art. 55.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle già previste nell'articolo 25 del decreto, è punita con la sanzione amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.

Art. 56.

1. Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi, si procede al sequestro ed all'inoltro all'autorità giudiziaria.

2. Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro.

3. Il sequestro di cui al comma 2 è effettuato, con le stesse modalità previste dall'articolo 46, anche per gli oggetti già posti in commercio se non recano le indicazioni prescritte.

Capo X

NORME FINALI

Art. 57.

1. Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme tecniche di cui agli allegati II e X può essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attività produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.

Art. 58.

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 68

ALLEGATO I
(articolo 4, comma 7)

TABELLA DI COMPARAZIONE PER I TITOLI E MARCHI RIPORTATI SU OGGETTI IMPORTATI

Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:	
Riproduzione del punzone indicante il titolo	*Corrispondente titolo legale ammesso in Italia*
Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza	*Specificazione del paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro ente che ha apposto tale marchio*

ALLEGATO II
(articolo 11, comma 1)

Metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metallo prezioso.

PLATINO

Metodo I: si segue la norma UNI EN ISO 11210 (1997), determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: si segue la norma UNI EN ISO 11489 (1997), determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III:analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.
Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime.

Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, una incertezza non superiore a millesimi ± 3,0.

PALLADIO

Si segue la norma UNI EN ISO 11490 (1997): determinazione del palladio nelle leghe di palladio per gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossima.
Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, una incertezza non superiore a millesimi ± 2,0.

ORO

Si segue la norma UNI EN 31426 (1997): determinazione dell'oro nelle leghe di oro per gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.
Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, una incertezza non superiore a millesimi ±1,0.

ARGENTO

Metodo I: si segue la norma UNI EN 31427 (1997), determinazione dell'argento nelle leghe di argento per gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: si segue la norma UNI EN 3753, determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a millesimi ±1,0.

ALLEGATO III
(articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

[illegible]		
Impronte	A	B
1ª grandezza	0,6	1,8
2ª grandezza	0,8	2,7
3ª grandezza	1,2	3,8
4ª grandezza	1,6	5,6

ALLEGATO IV
(articolo 15, comma 3)

PUNZONI DI TIPO NORMALIZZATO

[illegible]			
[illegible]	S mm	L_1	L
1ª grandezza	7	60	80
2ª grandezza	7	65	80
3ª grandezza	7	65	80
4ª grandezza	8 o 10	65	80

ALLEGATO V
(articolo 16, comma 1)

IMPRONTE NORMALIZZATE RECANTI L'INDICAZIONE DEL TITOLO

per i titoli di 375 - 585 - 750 millesimi

per i titoli superiori a 750 millesimi

Dimensioni delle impronte dei titoli legali						
Impronte	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1ª grandezza	0,6	1,5	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
2ª grandezza	0,9	2,5	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
3ª grandezza	1,2	3—	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
4ª grandezza	1,8	4,5	0,6 A	0,25 B	0,5 B	0,4 B
Dimensioni approssimate a ± 0,1 mm						

per tutti i titoli

per tutti i titoli

per tutti i titoli

ALLEGATO VI
(articolo 15, comma 7)

BOLLO DI AUTENTICAZIONE DEI PUNZONI RILASCIATI AGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE

Fac-simile di un'impronta recante il numero caratteristico [illegible]
CAMERA DI COMMERCIO

ALLEGATO VII
(articolo 34, comma 2)

MARCHIO PER IL SAGGIO FACOLTATIVO

Impronta normalizzata

Impronta	Dimensione in mm
1ª grandezza	1,6
2ª grandezza	3,2
3ª grandezza	6,0

ALLEGATO VIII
(articolo 35, comma 2 e articolo 52, comma 4)

SCHEMA PER INDIVIDUARE IL NUMERO DI ESEMPLARI DA CUI ESTRARRE I CAMPIONI DI ANALISI

Numero di oggetti della stessa tipologia produttiva e tipo di lega	numero degli esemplari da prelevare	
	Minimo	Massimo
1 – 80	1	3
81 – 224	4	7
225 – 449	8	14
450 – 700	15	21
701 – 1000	22	30
oltre 1000	30 esemplari più uno per ogni cento oggetti oltre i mille	

ALLEGATO IX
(articolo 36, comma 2)

MARCHIO PARTICOLARE DI FABBRICA PER GLI OGGETTI OTTENUTI PER DEPOSIZIONE ELETTROGALVANICA

MARCHIO PER LAVORI RECANTI RIVESTIMENTO IN METALLI PREZIOSI OTTENUTO CON TECNIO DEL DEPOSITO GALVANICO

1. I valori numerici indicativi del peso del metallo prezioso depositato sono realizzati nel centro dell'ottagono, in un alloggiamento rettangolare idoneo a ricevere i punzoncini recanti le cifre da imprimere.
2. Il marchio deve essere realizzato in un ottagono regolare inscritto in un cerchio di diametro d = 8 mm oppure di 7 mm.
3. L'indicazione in grammi, per i metalli preziosi costituenti il rivestimento diversi dall'argento deve essere riportata fino alla prima cifra decimale. Nei casi di rivestimento d'argento tale indicazione deve essere limitata alle cifre intere.
4. La sigla del produttore, oltre che di tipo alfanumerico, può essere costituita dal logotipo del produttore medesimo.
5. L'impronta che costituisce il marchio particolare di cui al precedente numero 4 deve risultare incisa sull'oggetto e non impressa a rilievo.
6. La profondità dell'incisione relativa all'eventuale virgola non deve essere inferiore a quella degli altri caratteri e del contorno ottagonale.
7. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare l'impronta può essere realizzata in una serie di due diverse grandezze aventi le dimensioni indicate al numero 2.

ALLEGATO X
(articoli 48, 49, 50 e 51)

NORME DI RIFERIMENTO PER I LABORATORI DI ANALISI E GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

1.

(articolo 48, comma 1 e articolo 51, comma 2)

I criteri generali secondo i quali i laboratori di analisi operano sono quelli espressi dalla norma UNI CEI EN 45001 sul funzionamento dei laboratori di prova.

2.

(articolo 49, comma 1)

I criteri generali secondo i quali sono condotte le visite ispettive presso i laboratori interessati all'abilitazione da parte delle camere di commercio sono quelli espressi dalla norma UNI EN 30011 – parte 1ª sull'attività di verifica ispettiva dei sistemi qualità.

3.

(articolo 50, comma 2)

La norma di riferimento secondo la quale opera un ente di accreditamento di laboratori è quella appartenente alla serie UNI CEI EN 45003 sui sistemi di accreditamento dei laboratori di prova e taratura.

4.

(articolo 51, comma 1)

Le norme secondo cui operano gli organismi di certificazione sono quelle appartenenti alla serie UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45012, mentre quelle secondo cui opera l'organismo di valutazione e accreditamento dei suddetti organismi di certificazione sono quelle della serie UNI CEI EN 45010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 27 così recita:

«Art. 27. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 individua i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.

— La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 204/37 del 21 luglio 1998.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'art. 4 così recita:

«Art. 4 *(Indirizzo e coordinamento)*. — 1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 3, comma 4, così recita:

«4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:

a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;

b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;

c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.».

L'art. 20 così recita:

«Art. 20. — 1. Agli effetti dell'art. 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.».

L'art. 14 così recita:

«Art. 14. — 1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera *a)*.

2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.

4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.».

L'art. 7, così recita:

«Art. 7. — 1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'art. 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito è denominata camera di commercio.

3. Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'art. 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.».

L'art. 18 così recita:

«Art. 18. — 1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.

2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

3. La domanda di abilitazione è presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed è corredata della documentazione comprovante:

a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;

b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.

4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;

b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;

c) rispetto del segreto professionale.

5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.».

L'art. 13 così recita:

«Art. 13. — 1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.».

L'art. 21 così recita:

«Art. 21. — 1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

2. Del prelevamento di cui alla lettera *a)*, che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.

3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.».

L'art. 19 così recita:

«Art. 19. — 1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.

2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'art. 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.

3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.

4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 4, così recita:

«4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998 n. 128.

— Per l'art. 3, comma 4, vedi nota all'art. 1.

Nota all'art. 13:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 2 così recita:

«2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'art. 7».

Nota all'art. 14:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 5, comma 2 vedi note all'art. 13. L'art. 17 così recita:

«Art. 17. — 1. I titolari dei marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.».

— Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 15:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 11, comma 3, così recita:

«3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.».

L'art. 9 così recita:

«Art. 9. — 1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.».

Nota all'art. 16:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 8, comma 4, così recita:

«4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.».

Nota all'art. 20:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 12 così recita:

«Art. 12. — 1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento:

a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

c) gli oggetti di antiquariato;

d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'art. 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;

i) i residui di lavorazione;

j) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

3. L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera *c)* deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.».

Note all'art. 23:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.

— La legge 30 gennaio 1968, n. 46, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

— La legge 5 febbraio 1934, n. 305, reca disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

Note all'art. 24:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 12 vedi note all'art. 20.

Note all'art. 25:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 5, comma 3, così recita:

«3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino già l'impronta del marchio di responsabilità previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.».

Note all'art. 27:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 127, così recita:

«Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.».

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 28:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999 n 2l reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.

— Per l'art. 19 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 29:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 7, comma 4, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 31:

— La legge 5 agosto 1985, n. 443 reca disposizioni per l'artigianato.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 32:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 7 vedi note all'art. 1.

— Per l'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vedi note all'art. 27.

Note all'art. 33:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 9 vedi note all'art. 15.

Note all'art. 34:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 13 vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 36:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 15 così recita:

«Art. 15. — 1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico. richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'art. 8.

4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.».

Note all'art. 39:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 15, comma 3, vedi note all'art. 36.

Note all'art. 42:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 20 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 43:

— Il decreto legislativo 2 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 45:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 3, comma 4, vedi note all'art. 1.

— Per l'art. 21 vedi note all'art. 1.

L'art. 22 così recita:

«Art. 22. — 1. Ai fini dell'art. 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.».

— Per l'art. 17 vedi note all'art. 14.

Nota all'art. 47:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 25 così recita:

«Art. 25. — 1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000;

e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera *d)* si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'art. 9, all'art. 11, comma 4, all'art. 15, all'art. 24, commi 3 e 4, nonché di quelle stabilite dal regolamento.

3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è trasmessa al questore.».

L'art. 26 così recita:

«Art. 26. — 1. Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale.

2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773.».

Note all'art. 49:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 18 vedi note all'art. 1.

Note all'art. 55:

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 4» della legge 24 aprile 1998, n. 128.

— Per l'art. 25 vedi note all'art. 47.

Nota all'art. 58:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 reca approvazione del regolamento per l'applicazione della cessata legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

02G0182

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavagno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lavagno (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavagno (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavagno (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 3 giugno 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi di assolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1457/2001.13.12/Gab. del 12 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 27 giugno 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A09436

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3228).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5 inerente all'esercizio del potere di ordinanza conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Considerato che l'attuale situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è aggravata dalle attuali condizioni meteoclimatiche;

Considerato che l'aggravamento del fenomeno siccitoso, unitamente all'aumentata domanda di approvvigionamento della risorsa idrica, determinano una situazione di grave crisi in ordine alla disponibilità di detta risorsa nei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la carenza idrica è foriera di ulteriori problematiche connesse, oltre che all'ordinario svolgimento della vita quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame, anche alle attività economiche ed alle condizioni igienico sanitarie;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile disporre le necessarie misure straordinarie finalizzate a consentire il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza derivante dal fenomeno siccitoso che ha investito il territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, il presidente della provincia di Roma provvede alla pianificazione degli interventi necessari a consentire il ripristino delle normali condizioni di vita nei territori sopra citati.

2. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma ed opera coordinandosi con il presidente della provincia di Roma.

Art. 2.

1. Il presidente della provincia di Roma predispone un dettagliato programma volto ad individuare gli interventi urgenti e necessari per fronteggiare e superare la situazione di crisi idrica, anche individuando nuovi punti di captazione e/o di approvvigionamento. Tale programma dovrà prevedere ed individuare la documentazione tecnica necessaria per la verifica della compatibilità degli interventi con la situazione di crisi idrica e con l'esigenza di superamento della situazione emergenziale, il quadro economico e finanziario degli interventi, il fabbisogno finanziario per singolo intervento con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento.

2. Il programma di cui al precedente comma 1 è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie:

a) alla acquisizione ed utilizzazione di nuovi punti di captazione, delle fonti di approvvigionamento idrico esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea;

b) alla modifica temporanea della destinazione delle risorse idriche e dell'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 7;

c) all'utilizzo integrato delle risorse idriche disponibili;

d) alla stipula di accordi e/o convenzioni per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

e) all'approvazione e realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentirne il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità disponendo l'accesso alle aree interessate per le indagini e le ricerche necessarie alle attività di progettazione, anche in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico, ove già presenti;

f) alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, anche mediante l'emissione del decreto di occupazione, della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

g) alla accelerazione dell'esecuzione di interventi già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale, statale; in particolare il Commissario delegato, può, anche nelle more della definizione del programma degli interventi di cui al precedente articolo, realizzare le opere e gli impianti, i cui lavori non siano ancora completati e, qualora completati, ma non avviati all'esercizio, provvedere per l'avviamento.

2. Gli oneri derivanti dai consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque già destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del Commissario delegato.

3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, anche in deroga, ove necessario, alle norme di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

1. Per un migliore svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi della collaborazione degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, della segreteria tecnico operativa dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma, dei consorzi, dell'università, delle aziende sanitarie locali, dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore della sanità, dell'ANPA, di ACEA ATO2 S.p.a. quale gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma, nonché di tutti gli enti pubblici o privati ritenuti necessari per la realizzazione delle finalità della presente ordinanza, con il riconoscimento a favore dei medesimi dei costi sostenuti, documentati e preventivamente autorizzati dallo stesso Commissario delegato.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è istituita una commissione tecnica con funzioni consultive, composta da sei esperti, di cui il presidente è designato dal presidente della provincia di Roma e un componente dal Commissario delegato, un componente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un componente dal Dipartimento della protezione civile; un componente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed un componente dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma. La commissione è nominata con provvedimento del Commissario delegato che ne fissa anche i compensi e le modalità dei rimborsi spese, ed ha sede presso gli uffici del Commissario delegato.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi, limitatamente alla durata della dichiarazione di stato di emergenza, fino ad un massimo di dieci unità di personale della pubblica amministrazione in deroga alle vigenti procedure di comando e di distacco.

2. Per le medesime finalità il Commissario delegato può stipulare 5 contratti a tempo determinato in deroga alla normativa di cui al successivo art. 7. I contratti di cui al presente comma avranno durata limitata alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002. Il predetto personale dovrà possedere comprovata esperienza e professionalità attinente alle funzioni che sarà chiamato a svolgere.

3. Il personale applicato presso la struttura commissariale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili effettivamente rese ed attestate.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede: quanto ad euro 1.549.370,70 mediante utilizzo delle disponibilità stanziate a favore del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, dalla regione Lazio con delibera della giunta regionale n. 114 dell'8 febbraio 2002; quanto ad euro 580.497,56 mediante utilizzo delle disponibilità stanziate a favore del Consorzio stesso dalla provincia di Roma con deliberazione della Giunta provinciale n. 1194/53 del 27 dicembre 2001 ed ex Verb. G.P. del 27 dicembre 2001. A queste si aggiungeranno quelle appositamente stanziate dalla provincia di Roma per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. Per le medesime finalità, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico, trasporto e distribuzione delle acque per il consumo umano; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario su programmi nazionali e comunitari; a chiedere ed ottenere che siano introdotte, nel calcolo della tariffa del Servizio idrico integrato, le somme necessarie alla realizzazione degli stessi interventi previsti dalla presente ordinanza e riscontrabili anche nella pianificazione d'ambito.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono trasferite direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita.

Art. 7.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato nei

limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 41 e 117;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, articoli 7 e 8 e titolo II;

legge 17 agosto 1942, n. 1150;

legge 6 dicembre 1991, n. 394;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, articoli 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3, articoli 20 e 25;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 32, 34 e 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 86;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

legge regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29;

legge regione Lazio 11 dicembre 1998, n. 53;

legge regione Lazio 19 novembre 1983, n. 70;

delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;

decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A09466

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2002 è di 51.928 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 luglio 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 29 luglio 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A09639

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 giugno 2002.

Fondo per gli investimenti della Ricerca di base - FIRB. Ammissione al finanziamento dei progetti autonomamente presentati, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001»;

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del D.D. del 14 settembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, protocollo n. 449-Ric., con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i 330 progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2002, protocollo n. 739-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 27 marzo, 10 aprile e del 24 aprile 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità per l'esercizio 2001 del FIRB;

Ritenuta la necessità di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 739-Ric. del 28 maggio 2002, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. È impegnato l'importo di 24.818 k€ sul capitolo di spesa 7366 (FIRB-Fondo per gli investimenti della ricerca di base) per l'esercizio 2001.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione *ex post* e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

- Progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2002, e relativo contributo proposto

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda		Costo Riconosciuto Ammissibile In k€	Contributo proposto in k€
			Mln Lit	K€		
LUCIGNANI GIOVANNI	1	RBAU017YPX	619	319,69	171,43	120
GIUNTI ARMANDO	5	RBAU01N79B	1698	876,94	328,57	230
FRANZINI CARLO	7	RBAU01KCNZ	776	400,77	214,29	150
BIANCHI MARCO EMILIO	10	RBAU01K53E	918	474,11	214,29	150
RODINO LUIGI	12	RBAU01XCWT	1070	552,61	328,57	230
VALERI SERGIO	16	RBAU01AW8Y	783	404,39	328,57	230
CIANI ELISABETTA	25	RBAU01BS5L	766	395,61	300,00	210
GIACOMETTI GIOVANNI	33	RBAU01E3CX	3663	1891,78	1142,86	800
CASTAGNOLA MASSIMO	36	RBAU01CCAJ	2576	1330,39	357,14	250
BERTOLO MICHELE	42	RBAU018KK7	1363	703,93	485,71	340
PARENTI MARCO	44	RBAU01XWS4	1489	769,00	385,71	270
PUSCH MICHAEL	45	RBAU01PJMS	801	413,68	321,43	225
PINCELLI CARLO	46	RBAU01K85J	3418	1765,25	500,00	350
SIRONI ANGELO	50	RBAU015MJ9	674	348,09	300,00	210
DONATO ROSARIO FRANCESCO	54	RBAU014TJ8	500	258,23	157,14	110
VERRI ALESSANDRO	59	RBAU01877P	1460	754,03	500,00	350
CIVITAREALE DONATO	60	RBAU019HHA	555	286,63	228,57	160
BLASI FRANCESCO	65	RBAU01CHJJ	857	442,60	357,14	250
FANFANI ROBERTO	67	RBAU01KPYY	2756	1423,36	857,14	600
MUSSINI TORQUATO	70	RBAU01FYZY	276	142,54	100,00	70
TIBALDI ALESSANDRO	72	RBAU01LHEE	1316	679,66	500,00	350
URSINO MAURO	79	RBAU015HTP	400	206,58	150,00	105
ZANETTO GIUSEPPE	81	RBAU01Z338	400	206,58	57,14	40
ROMUALDI PATRIZIA	85	RBAU01CHMP	400	206,58	150,00	105
SITIA ROBERTO	91	RBAU01C3FZ	1231	635,76	400,00	280
PARISI GIORGIO	95	RBAU013LSE	1781	919,81	571,43	400
ZAN ROSETTA	97	RBAU01S427	528	272,69	185,71	130
TROMBINI CLAUDIO	99	RBAU01CRSZ	400	206,58	150,00	105
MELCANGI COSIMO ROBERTO	105	RBAU01KJE4	420	216,91	142,86	100
SPENA ANGELO	106	RBAU01JTHS	2888	1491,53	500,00	350
PIGHIZZINI GIOVANNI	109	RBAU01AETE	164	84,70	82,86	58
BRUZZONE GIACOMO	113	RBAU01Z33F	332	171,46	157,14	110

GRILL VITTORIO	116	RBAU01EX8K	296	*152,87*	142,86	**100**
FORNI FLAVIO	117	RBAU014WKC	556	*287,15*	171,43	**120**
DE FLORA ANTONIO	125	RBAU019A3C	1548	*799,48*	642,86	**450**
MELLINI MARCELLO	126	RBAU015AKZ	1482	*765,39*	428,57	**300**
CASINI ALESSANDRO	131	RBAU01RWWP	951	*491,15*	171,43	**120**
DE ROSSI DANILO EMILIO	133	RBAU01THZA	1276	*659,00*	400,00	**280**
COZZI FRANCO	135	RBAU018XA7	840	*433,82*	314,29	**220**
TEDESCO FRANCESCO	142	RBAU01C3CJ	598	*308,84*	171,43	**120**
DEL PEZZO EDOARDO	143	RBAU01772S	1733	*895,02*	357,14	**250**
RUGGIERO VALERIA	146	RBAU01JYPN	523	*270,11*	171,43	**120**
BONINO GIUSEPPE	151	RBAU01FBH4	223	*115,17*	92,86	**65**
MISSERO CATERINA	156	RBAU018YTT	410	*211,75*	142,86	**100**
BARA BRUNO GIUSEPPE	159	RBAU01JEYW	1430	*738,53*	292,86	**205**
GALLINO ROBERTO	166	RBAU01Y8AR	456	*235,50*	185,71	**130**
PIERSANTI ANTONIO	168	RBAU01JMT3	5685	*2936,06*	642,86	**450**
PEDRAZZOLI MARCELLO	169	RBAU01X9Z9	160	*82,63*	57,14	**40**
CANFORA LUCIANO	174	RBAU01MJJ3	314	*162,17*	71,43	**50**
CIGNARELLA ANDREA	175	RBAU019AL3	999	*515,94*	200,00	**140**
COSTI MARIA PAOLA	176	RBAU01S38Z	1002	*517,49*	285,71	**200**
GOLAY JOSEE THERESE	180	RBAU01J2ER	703	*363,07*	171,43	**120**
BOSSA FRANCESCO	181	RBAU01XRCM	473	*244,28*	142,86	**100**
SCIORTINO FRANCESCO	187	RBAU01K2E2	1595	*823,75*	557,14	**390**
MENNINI TIZIANA	189	RBAU01Y8KK	889	*459,13*	314,29	**220**
BIANCHI CLEMENTINA	203	RBAU01S422	412	*212,78*	200,00	**140**
COSTANTINI PAOLO	207	RBAU0128CL	300	*154,94*	114,29	**80**
ROMANO MARIO	210	RBAU01A47P	30	*15,49*	15,71	**11**
CHIARABBA CLAUDIO	213	RBAU0155F9	4336	*2239,36*	714,29	**500**
DI LISA FABIO	224	RBAU0138CH	1336	*689,99*	557,14	**390**
GRIGNANI FRANCESCO	229	RBAU01YFR3	1160	*599,09*	400,00	**280**
GOLDONI ANDREA	233	RBAU01B5RS	2024	*1045,31*	928,57	**650**
PESTARINO MARIO	236	RBAU01WAFY	985	*508,71*	257,14	**180**
DUPASQUIER ALFREDO	248	RBAU01RW84	293	*151,32*	150,00	**105**
ROSSI CLAUDIO	254	RBAU01JE9A	2119	*1094,37*	571,43	**400**
RISTALDI MARIA SERAFINA	271	RBAU01L7PE	852	*440,02*	357,14	**250**
TETI ANNA MARIA	273	RBAU01X3NH	441	*227,76*	150,00	**105**
GORLA MIRELLA	278	RBAU01MHMR	1350	*697,22*	685,71	**480**
MACI ROSALBA	280	RBAU01FSR9	143	*73,85*	57,14	**40**
MORELLI IVANO	283	RBAU018WKB	862	*445,19*	194,29	**136**
DEHO' GIOVANNI	302	RBAU01KHM2	1336	*689,99*	314,29	**220**
MARINO MARIA	305	RBAU01TXN3	186	*96,06*	57,14	**40**
RANA ROSA ALBA	307	RBAU01EN5W	546	*281,99*	200,00	**140**

MANTEGAZZA FRANCESCO	310	RBAU01ZJBC	816	*421,43*	357,14	**250**
DESIMONE CATERINA	316	RBAU01N7J7	275	*142,03*	64,29	**45**
GOLDONI GUIDO	322	RBAU01ZEML	2388	*1233,30*	821,43	**575**
MARAN FLAVIO	323	RBAU01W4H4	858	*443,12*	314,29	**220**
VISTOLI ANGELO	328.	RBAU01APTP	2232	*1152,73*	428,57	**300**
TOTALE (seduta 27 marzo 2002)			**86.700** *Mln Lit.*	***44.776,81*** *k€*	**24.664,29** *k€*	**17.265** *k€*

- Progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 10 aprile 2002, e relativo contributo proposto

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda		Costo riconosciuto ammissibile in k€	Contributo proposto in k€
			Mln Lit	*K€*		
CONTESTABILE ANTONIO	4	RBAU01LSS2	1281	*661,58*	428,57	**300**
GIZZI GIUSEPPE	29	RBAU0174BL	1593	*822,72*	285,71	**200**
TONI ROBERTO	110	RBAU01CHZ4	300	*154,94*	154,29	**108**
LANDINI DARIO	119	RBAU01F3NT	530	*273,72*	128,57	**90**
FAZIO ROSARIO	145	RBAU018472	1551	*801,02*	414,29	**290**
BIGNONE FRANCO ARMANDO	150	RBAU01C5W7	486	*251,00*	142,86	**100**
FUSI PECCI FLAVIO	154	RBAU019TM3	8888	*4590,27*	1655,71	**1159**
PADRIELLI LUCIA	167	RBAU01WKFE	9976	*5152,17*	2030,00	**1421**
GARZANTI EDUARDO	199	RBAU017P4L	282	*145,64*	100,00	**70**
GAUDINO GIOVANNI	327	RBAU01PWR3	410	*211,75*	157,14	**110**
TOTALE (seduta 10 aprile)			**25.297** *Mln Lit.*	***13.064,81*** *k€*	**5.497,14** *k€*	**3.848** *k€*

- Progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 2002, e relativo contributo proposto

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda		Costo riconosciuto ammissibile in k€	Contributo proposto in k€
			Mln Lit	*K€*		
CECCONI FRANCESCO	19	RBAU01FZMZ	563	*290,77*	142,86	**100**
POLI GIUSEPPE	41	RBAU01JBH8	1304	*673,46*	571,43	**400**
CARDILLO GIULIANA	47	RBAU01L2HT	490	*253,06*	128,57	**90**
LULLI GIORGIO	58	RBAU01LLX2	968	*499,93*	357,14	**250**

MEZZETTI ENRICA	104	RBAU01PYB3	3287	*1697,59*	1071,43	**750**
GAMBALE FRANCO	114	RBAU0183A9	991	*511,81*	214,29	**150**
DIANZANI IRMA	120	RBAU01Y44A	636	*328,47*	214,29	**150**
ZIGNANI FLAVIO	140	RBAU018X5E	450	*232,41*	142,86	**100**
CARAFOLI ERNESTO	179	RBAU015TPM	1310	*676,56*	400,00	**280**
FIORENTINI VINCENZO	234	RBAU01CJMB	569	*293,86*	185,71	**130**
GUARNERI PATRIZIA	253	RBAU01E3SL	640	*330,53*	164,29	**115**
NAVIGLIO ANTONIO	259	RBAU015M7T	2400	*1239,50*	571,43	**400**
MERIGHI ADALBERTO	292	RBAU015PZE	410	*211,75*	128,57	**90**
LA BELLA AGOSTINO	324	RBAU01E3AC	3189	*1646,98*	1000,00	**700**
TOTALE (seduta 24 aprile 2002)			**17.207** *Mln Lit.*	***8.886,67*** ***k€***	**5.292,87** ***k€***	**3.705** ***k€***

	Costo da domanda		Costo riconosciuto ammissibile in k€	Contributo proposto in k€
	Mln Lit.	K€		
TOTALE COMPLESSIVO (sedute 27 marzo, 10 aprile, 24 aprile 2002)	**129.204**	***66.728,29***	**35.454,30**	**24.818**

02A09442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 giugno 2002.

Sostituzione di un membro effettivo, nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, in rappresentanza della CGIL.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il decreto n. 1365 del 28 gennaio 2000 con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia;

Preso atto della nota n. sg108/2000 del 27 maggio 2002 con la quale la CGIL di Venezia comunica il nominativo del sig. Giuseppe Tosatto in sostituzione del sig. Manente Danilo, membro effettivo nella commissione provinciale cassa integrazione guadagni in rappresentanza della CGIL di Venezia;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tosatto è nominato membro effettivo, nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, in rappresentanza della CGIL di Venezia, in sostituzione del sig. Manente Danilo.

Venezia, 19 giugno 2002

Il direttore regionale: GHEZZO

02A09439

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2002.

Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli - Annia».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995 - con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli - Annia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15585 del 25 settembre 1996 con la quale veniva fatto rilevare che, all'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini in questione, erano state omesse le caratteristiche organolettiche relative alla tipologia «Friuli - Annia» Traminer Aromatico, regolarmente annoverata tra quelle indicate all'art. 2 del disciplinare medesimo;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996, inerente l'integrazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli - Annia»;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'agricoltura del 29 aprile 2002 con la quale viene richiesta l'integrazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Friuli - Annia» con la previsione delle caratteristiche al consumo per la tipologia di vino «Friuli - Annia» Traminer Aromatico;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella nunione del 26 giugno 2002, ha ratificato quanto deliberato dal precedente Comitato;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla integrazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli - Annia»;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli - Annia», annesso al decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1995, è integrato come segue:

«Art. 7 — *(Omissis).* "Friuli Annia" Traminer Aromatico: colore: paglierino più o meno intenso; odore: leggermente aromatico e tipico; sapore: armonico, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. *(Omissis).*

Detta integrazione si colloca dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia di vino « Friuli - Annia» Verduzzo Friulano e prima della tipologia di vino «Friuli - Annia» Sauvignon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A09443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2002.

Integrazione e parziale modifica del provvedimento 18 giugno 2002, n. 21612, recante: «Attribuzione delle competenze su taluni rapporti pendenti alla data di chiusura del Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Genova».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, ad integrazione e parziale modifica del proprio provvedimento protocollo n. 21612 del 18 giugno 2002;

Dispone:

1. Attribuzione di competenze a seguito della soppressione dei Centri di servizio.

1.1 Gli adempimenti connessi alla formazione, al controllo ed alla gestione degli elenchi di sgravio sui ruoli relativi ai periodi d'imposta 1992 e precedenti resi esecutivi dal Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Genova sono attribuiti all'ufficio di Genova 1.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Statuto dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001).

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002).

Provvedimento del direttore regionale della Liguria dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2002, protocollo n. 2002/21612.

Genova, 27 giugno 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A09441

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Accerta

la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova nei giorni 18 e 19 giugno nell'apertura pomeridiana dalle ore 14,45 alle ore 15,45.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per i giorni 18 e 19 giugno 2002, avanzata dalla Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota protocollo n. 1382/02 del 17 giugno 2002, per lavori urgenti di manutenzione dell'immobile.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 luglio 2002

Il direttore regionale reggente: PALITTA

02A09438

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2002.

Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze prodotte ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, e per la comunicazione telematica di ammissione o diniego del credito d'imposta ai sensi del comma 1-*ter* del medesimo art. 8.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze presentate per l'ammissione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

1.1. Per fruire del contributo nella forma del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, nonché nei limiti stabiliti per le imprese agricole dal comma 5 dell'art. 11, del medesimo decreto-legge n. 138 del 2002, le imprese che operano nei settori previsti dalle citate disposizioni devono trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, a pena di disconoscimento del beneficio, un'istanza contenente i dati indicati nell'allegato *A* al presente provvedimento, nella sequenza ivi prevista e tenendo conto delle relative istruzioni.

1.2. I dati di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche descritte nell'allegato *B* al presente provvedimento ed utilizzando il «Prodotto di gestione delle istanze di ammissione al credito d'imposta per le aree svantaggiate» denominato «Credito 388», che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.

1.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano alle imprese che hanno fatto richiesta di concessione del credito d'imposta di cui al punto 1.1, un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta dal prodotto informatico di cui al punto 1.2, contenente anche la data dell'impegno alla trasmissione telematica e la sottoscrizione dell'intermediario incaricato; tale istanza dovrà essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione.

2. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di diniego del credito d'imposta effettuate dall'Agenzia delle entrate.

2.1. Il Centro operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione certificato dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate e comunica tempestivamente in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta nei casi previsti dal comma 1-*ter* del decreto-legge n. 138 del 2002. Nella comunicazione sono riportati i dati indicati nell'allegato *C* al presente provvedimento.

2.2. Gli incaricati della trasmissione telematica rilasciano ai soggetti nei cui confronti hanno assunto l'impegno della trasmissione dei dati contenuti nell'istanza, la comunicazione di cui al punto 2.1 di ricezione della predetta istanza, nonché di ammissione o di diniego del credito d'imposta.

2.3. Con successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste dal comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 138 del 2002, da trasmettere entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio nonché le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione.

Motivazioni.

Con gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, erogabili nella forma di crediti d'imposta compensabili ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare con i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, del citato art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, è stata prevista la predisposizione di una speciale procedura di ammissione al beneficio finalizzata al monitoraggio dell'agevolazione, per garantire il controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa fissati per gli anni dal 2002 al 2006 nei limiti massimi indicati nel comma 1 dell'art. 10 e, per le imprese agricole, nel comma 5 dell'art. 11 del predetto decreto-legge.

La nuova normativa prevede, per l'ammissione alla fruizione del credito d'imposta, l'invio all'Agenzia delle entrate di una istanza contenente alcuni dati essenziali, a pena di disconoscimento del beneficio, quali l'impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

Per le modalità di invio, le citate disposizioni prevedono l'utilizzo, in via esclusiva, del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto, (via Entratel, per i soggetti già abilitati o via Internet per tutti gli altri), ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

Le istanze verranno poi esaminate con procedure automatiche dall'amministrazione finanziaria secondo l'ordine cronologico di ricezione telematica delle istanze, predisposto dal servizio informativo centrale; successivamente verrà tempestivamente effettuata, con la stessa modalità telematica adottata dal contribuente, la comunicazione all'impresa richiedente, o all'intermediario abilitato del quale essa si è avvalsa per la relativa trasmissione, della ricezione dell'istanza, unitamente alla comunicazione di diniego o di ammissione del credito d'imposta, conseguente ad un preliminare riscontro formale, nel rigoroso rispetto del limite di spesa previsto.

Con il presente provvedimento, vengono pertanto definite, in attuazione di quanto previsto dal comma 1-*quinquies* del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati contenuti nelle istanze presentate dai contribuenti e nelle comunicazioni di ricezione delle istanze medesime e di conferma o di diniego della ammissione alla fruizione del credito d'imposta.

In particolare, al fine di consentire in tempi brevi l'operatività delle nuove disposizioni e tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle connesse procedure informatiche, viene reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio 2002, un prodotto informatico denominato *«Credito 388»* per la gestione completa dei dati contenuti nelle istanze ed elencati nello schema di cui all'allegato *A* al presente provvedimento; per la loro trasmissione telematica dovranno invece essere seguite le specifiche contenute nell'allegato *B.* Il citato prodotto informatico consente altresì la gestione delle ricevute e delle comunicazioni di risposta dell'Agenzia sulla base delle specifiche contenute nell'allegato *C* al presente provvedimento.

Nel punto 2.3 del provvedimento si fa, infine, rinvio ad un successivo atto per definire le specifiche tecniche relative all'invio telematico dei dati che saranno contenuti nelle dichiarazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi del comma 1-*quater* del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, per consentire la verifica dei crediti d'imposta effettivamente spettanti in relazione agli investimenti effettuati, dei crediti utilizzati in compensazione, nonché del rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge per fruire dell'agevolazione. In tale sede saranno definite anche le specifiche tecniche necessarie alla gestione delle istanze, destinate agli operatori che predispongono programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione dei connessi programmi di controllo da parte dell'agenzia delle entrate.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

AGENZIA
DELLE ENTRATE

SCHEMA PER L'INVIO TELEMATICO DEI DATI PER L'AMMISSIONE AL CREDITO D'IMPOSTA

(Art. 10 e art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138)

EURO

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

L'istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

Partita IVA

Cognome o denominazione

Nome

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Piccola e media impresa

Telefono prefisso numero

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87, comma 1, lett. a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Piccola e media impresa

Natura giuridica

Telefono prefisso numero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale

Codice carica

Cognome

Nome

Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono prefisso numero

IMPEGNO E SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE:

– si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti successivamente alla data di presentazione dell'istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data; ☐

– dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito; ☐

– dichiara che i dati contenuti nel presente schema corrispondono a quelli contenuti nell'istanza.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

Impegno alla trasmississione in via telematica:

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE FISCALE

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E DATI DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE NELL'ANNO 20

Mod. N.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL CREDITO D'IMPOSTA

Impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138

Impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

1
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

2
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

3
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

4
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

5
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

6
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

7
Comune del luogo ove viene effettuato l'investimento 1 | Provincia 2 | Codice regione 3
Ubicazione della struttura produttiva 4
Ammontare del nuovo investimento 5 ,00 | Credito d'imposta richiesto 6 ,00

DATI RIEPILOGATIVI DEGLI INVESTIMENTI

8
Ammontare complessivo degli investimenti 7 ,00 | Ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto 8 ,00

ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI DATI PER L'AMMISSIONE AL CREDITO D'IMPOSTA

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza per fruire del contributo nella forma del credito d'imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell'art.8 della L. 23 dicembre 2000, n.388, come da ultimo modificato dall'art.10 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, nonché nei limiti previsti per le imprese agricole dal comma 5 dell'art.11 del medesimo D.L. n.138 del 2002 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.
La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
  Qualora la presentazione telematica avvenga tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, prima dell'inoltro, un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta mediante l'utilizzo del prodotto informatico denominato "***Credito388***", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Codice fiscale e Partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito al richiedente.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa che richiede il contributo per nuovi investimenti nella forma di credito d'imposta.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Piccola e media impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole e medie dimensioni, come definita nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001) e nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Impegno e sottoscrizione del richiedente

Il richiedente deve barrare le relative caselle al fine di:

- assumere il formale impegno ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti successivamente alla data di presentazione dello schema d'istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data;
- eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, per ogni eventuale comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito.

Con la successiva sottoscrizione, il richiedente conferma la corrispondenza dei dati contenuti nell'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Dati relativi all'intermediario

L'intermediario indica il proprio codice fiscale, la data dell'assunzione dell'impegno alla trasmissione in via telematica, ed appone la propria firma. Quest'ultimo conserva, anche su supporto informatico, copia dell'istanza trasmessa.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E DATI DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE NELL'ANNO

Tutti gli importi da indicare nello schema vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Requisiti di ammissibilità al credito d'imposta

Al fine di identificare il settore nel cui ambito l'impresa richiedente il credito d'imposta opera nonché le condizioni di ammissibilità al credito stesso, si deve aver cura di barrare la casella relativa agli ambiti di attività di cui, rispettivamente, all'art.10 ovvero all'art.11 del D.L. 8 luglio 2002, n.138.

Si ricorda che, le imprese che intendono avvalersi del contributo nella forma del credito d'imposta devono operare nei settori indicati nel citato art. 10. Inoltre ai sensi del citato art.11, le imprese agricole, che intendono avvalersi del contributo, devono aver presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e l'ente incaricato deve aver espresso, in merito, parere favorevole.

Ripartizione territoriale dei dati relativi agli investimenti

Per quanto concerne l'indicazione dei dati richiesti nei campi da 1 a 6 occorre procedere nel seguente modo:

- nei punti da 1 a 3 va indicato il comune e la provincia ove viene effettuato l'investimento nonché il relativo codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1);
- nel punto 4 va indicato l'indirizzo della struttura produttiva ubicata nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione. Se l'impresa ha più diramazioni territoriali che nel loro insieme costituiscono un'unica "struttura produttiva" indicare indirizzo di una sola di esse;
- nel punto 5 va riportato l'ammontare dei nuovi investimenti agevolabili per cui si richiede il credito d'imposta che va riportato nel successivo punto 6;

Si precisa che, qualora i campi da 1 a 6 non siano sufficienti alla indicazione delle strutture produttive interessate dall'investimento dovranno utilizzarsi altri prospetti di ripartizione previa numerazione progressiva da apporre nell'apposito campo predisposto in corrispondenza all'anno di presentazione delle istanze.

Dati riepilogativi degli investimenti

Nel campo 8, punti da 7 a 8 riportare, rispettivamente, la somma degli ammontari dei singoli investimenti di cui al precedente punto 5 e la somma degli importi relativi ai singoli crediti d'imposta di cui al punto 6.

ALLEGATO *B*

SPECIFICHE TECNICHE PER L' UTILIZZO DEL PRODOTTO INFORMATICO AI FINI DELL'INVIO TELEMATICO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL CREDITO D'IMPOSTA PER I NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN L'AGRICOLTURA

art. 10, comma 1-bis, D.L. 8 luglio 2002 n. 138

(CREDITO388)

Il prodotto (**CREDITO388**) consente la gestione telematica delle informazioni necessarie per accedere ai crediti d'imposta richiesti per i nuovi investimenti da effettuarsi nelle aree svantaggiate ovvero nell'ambito del settore agricolo, come previsto dagli artt. 10 e 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
In particolare, il prodotto (**CREDITO388**) è in grado di gestire separatamente le istanze di ammissione di cui ai suddetti articoli, consentendo l'acquisizione:

- dei dati relativi al soggetto che presenta l'istanza di ammissione al credito con l'impegno ad effettuare gli investimenti entro i sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza stessa;
- dei dati relativi all'eventuale intermediario che provvede alla trasmissione telematica dell'istanza con la dichiarazione del richiedente di elezione di domicilio presso quello dell'intermediario, ai soli fini delle comunicazioni riservate all'istanza di ammissione;
- degli elementi identificativi di ciascuna unità produttiva interessata dagli investimenti, del rispettivo ammontare agevolabile di questi ultimi, nonché dei relativi crediti richiesti.

Il prodotto, inoltre, è corredato dalle funzioni di aggiornamento dei dati acquisiti e di stampa delle istanze di ammissione, nonché della funzione di predisposizione dei dati per la successiva trasmissione telematica.
Il file prodotto al termine di questa fase potrà essere trasmesso attraverso il Servizio telematico Internet ovvero attraverso il Servizio telematico Entratel secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.
Il prodotto è disponibile sia in versione "**Windows**", sia in versione "**Macintosh**".

L'acquisizione ed installazione delle procedure necessita dei seguenti requisiti minimi:

- Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 Mhz (consigliato Pentium II)
- 64 MB RAM (128 MB consigliati);
- Sistema operativo Windows 95/98 o Windows NT/2000.
- Ambiente Macintosh
- Power PC;
- 64 MB RAM;
- Sistema operativo MAC OS 8.0 e successivi (ad esclusione di MAC OS X).

Per poter utilizzare il prodotto (**CREDITO388**), è necessario disporre:

- dell'ambiente di run-time JAVA, indispensabile per assicurare il funzionamento del prodotto;
- del prodotto Acrobat Reader, per poter effettuare le stampe delle istanze di ammissione al credito.

Il prodotto e le relative modalità di installazione saranno disponibili sul sito www.agenziaentrate.it.

ALLEGATO *C*

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI DI AMMISSIONE O DINIEGO DEL CREDITO D'IMPOSTA

art. 10, comma 1-ter, D. L. n. 138/2002

Le istanze di ammissione al credito di cui agli artt. 10 e 11 del D.L. n. 138/2002, trasmesse per via telematica attraverso il servizio Entratel o via Internet all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, vengono rigorosamente ordinate, in modo automatico, secondo il criterio cronologico di avvenuta ricezione dell'istanza da parte dei medesimi servizi telematici.
Seguendo tale ordine progressivo verrà effettuato in via automatica il controllo di capienza dei crediti richiesti rispetto ai limiti massimi di finanziamento disponibili.

Per ciascuna istanza trasmessa, il servizio telematico Entratel o Internet cui il richiedente ha fatto ricorso emette una comunicazione che certifica:

- La data dell'avvenuta presentazione dell'istanza
- L'ammissione o il diniego del credito richiesto rispetto ai limiti di finanziamento disponibili al momento in cui la richiesta viene esaminata

La comunicazione del Centro operativo di Pescara conterrà quindi, per ciò che attiene le informazioni di ricezione:

- la data e l'ora di ricezione dell'istanza;
- i dati del soggetto che propone l'istanza e dell'eventuale intermediario che ne cura la trasmissione telematica;
- l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili dichiarati e dei relativi crediti d'imposta richiesti;

per ciò che attiene le informazioni di ammissione o diniego:

- il numero progressivo attribuito automaticamente all'istanza;
- l'accettazione o il diniego dell'istanza .

Le modalità tecniche inerenti la trasmissione telematica delle comunicazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, sono disciplinate dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

02A09468

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 luglio 2002, n. **26.**

Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio e n. 1/2002 della Commissione - Campagna 2002.

Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Ministero della sanità - Direzione generale della sanità pubblica, veterinaria, nutrizione ed alimenti - Uff. VI e Uff. VIII
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale della regione Siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe.Na.P.I.
Coopagrival
F.Agr.I.
ANPA
AI C.A.A. riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti alle organizzazioni professionali ed ai C.A.A.
A tutti gli operatori del settore
Loro sedi

L'AGEA intende divulgare le modalità dei criteri applicativi del regime semplificato, in modo tale che le informazioni utili per l'adesione al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai produttori, già individuati come potenziali fruitori, ai quali l'AGEA si rivolgerà direttamente, ma anche a tutti gli altri produttori che ne facessero richiesta.

Tali produttori, qualora non aderenti ad una delle organizzazioni abilitate, potranno manifestare la volontà di aderire al regime di aiuto, inviando direttamente all'AGEA - Direzione organismo pagatore, via Palestro, 81 - 0185 Roma - richiesta scritta entro e non oltre il 5 agosto 2002. Gli altri produttori potranno acquisire le informazioni occorrenti presso le organizzazioni cui aderiscono.

Per consentire la più ampia, puntuale e rapida diffusione delle informazioni necessarie, è indispensabile che il mandato di rappresentanza di un produttore ad una organizzazione sia univocamente conferito. I produttori associati, che abbiano presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi di aiuto, ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di organizzazioni diverse, sono tenuti a conferire un nuovo ed unico mandato di rappresentanza. In caso contrario, tali produttori verranno considerati non aderenti ad alcuna organizzazione riconosciuta come abilitata alla presentazione delle domande di aiuto all'AGEA.

1. Normativa di riferimento.

Reg. CE n. 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Reg. CE n. 1244/2001 del 19 giugno 2001 del Consiglio recante modifica del Reg. CE n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Reg. CE n. 1/2002 del 28 dicembre 2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.

Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2002), che affida all'AGEA la regolamentazione delle procedure da seguire per l'applicazione del regime semplificato.

Reg. CE n. 2419/2001, che detta le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuto comunitari istituito dal Reg. CE n. 3508/92 del Consiglio, in materia di controlli in loco.

Direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5, nonché al Reg. CE n. 1760/2000 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e suoi regolamenti di applicazione.

Reg. (CE) n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5 in materia di aiuto ai seminativi, inclusi i foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per il frumento duro e aiuto speciale.

Reg. (CE) n. 1577/96 art. 1 concernente l'aiuto per superficie per i legumi da granella.

Reg. (CE) n. 3072/95 art. 6 concernente l'aiuto compensativo per superficie per il riso.

Reg. (CE) n. 1254/1999 articoli 4, 6, 10, 13 e 14 in materia di premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca nutrice, premio complementare per le vacche nutrici, premio per l'estensivizzazione, premio supplementare.

Reg. (CE) n. 2467/98 art. 5 in materia di premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate.

Delibera commissariale n. 606/99 del 30 aprile 1999 che istituisce il fascicolo aziendale.

Disposizione AIMA n. 195/2000 del 4 agosto 2000 che apporta modifiche alla delibera n. 606/99.

Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001.

Acquisito il parere della Conferenza pemanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002.

2. Determinazione dei criteri di ammissibilità.

2.1 ***Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti animali.***

Ai sensi dell'art. 4, del Reg. CE n. 1/2002, l'AGEA determina il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantità riconosciute nel corso delle tre campagne che precedono la domanda. In particolare, gli elementi del calcolo si fondano su due distinte modalità:

a) la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nelle tre campagne precedenti l'anno della domanda;

b) il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nella campagna precedente l'anno della domanda.

Nel caso dei seminativi, il numero di ettari è calcolato separatamente per ciascuna coltura per la quale è stabilita in Italia una superficie di base a norma dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio.

2.2 ***Determinazione degli importi massimali per singolo produttore.***

L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE n. 1/2002, determina gli importi massimi, al limite dei 1.250 euro per produttore.

Il produttore può percepire nel quadro del regime semplificato un importo pari a quello più elevato degli importi calcolati in base a quanto di seguito indicato:

c) alla media degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti (1999-2000-2001) alla domanda di aiuto del regime semplificato;

d) al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2001) che precede la domanda di aiuto del regime semplificato.

L'AGEA provvede alla rideterminazione degli importi massimi per produttore, qualora quest'ultimo non disponga di superfici o di un numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2002-2005.

Se l'importo determinato è superiore ai 1.250 euro, il produttore deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio l'opzione prescelta sulla base dei criteri di seguito indicati:

se la riduzione si applica prioritariamente alla quantità di superficie e conseguentemente alla quantità di premio per animale;

se la riduzione si applica prioritariamente alla quantità di premio per animale e conseguentemente alla quantità di superficie.

In quest'ultimo caso il produttore può ulteriormente specificare, nell'ambito dei premi per animale, le modalità per ridurre l'importo eccedente, assegnando delle priorità aggiuntive. Nel caso in cui tali ulteriori priorità non vengano specificate, l'AGEA provvede ad applicare, ai premi per animale, una riduzione proporzionale.

Vengono riportati di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni esempi di calcolo, relativi alle modalità di determinazione dell'importo spettante, ai produttori aventi diritto, nel regime semplificato.

Caso *a):* produttore che per le campagne di riferimento (1999-2000-2001) ha maturato il diritto al premio semplificato uguale o inferiore all'importo massimo di 1.250 euro.

	1999	2000	2001	Calcolo media
Grano duro (ha)	2,30	2,30	—	1,53
Importo	975,50	1.126,68	—	700,73
Foraggi (ha) Bovini	1,45	—	—	0,48
Importo	290,10	—	—	96,70
Capi	2	—	—	0,67
Pecore	—	—	—	—
Importo	—	—	1.155,89	385,30
Capi	—	—	57	19,00
Totale superficie	3,75	2,30	—	2,02
Importo	1.265,60	1.126,68	1.155,89	1.182,72
Capi	2	—	57	19,7

Caso *b):* produttore che per le campagne di riferimento (1999-2000-2001) ha maturato il diritto al premio semplificato maggiore all'importo massimo di 1.250 euro.

	1999	2000	2001	Calcolo media
Grano duro (ha)	2,30	2,30	—	1,53
Importo	1.129,50	1.326,68	—	818,73
Foraggi (ha) Bovini	1,45	—	—	0,48
Importo	290,10	—	—	96,70
Capi	2	—	—	0,67
Pecore	—	—	—	—
Importo	—	—	1.355,89	451,96
Capi	—	—	57	19,00
Totale superficie	3,75	2,30	—	2,02
Importo	1.419,60	1.326,68	1.355,89	1.367,39
Capi	2	—	57	19,67

Ipotesi 1.

Riduzione per superfici:

€ 1.367,39 (media degli anni 1999-2000-2001 più favorevole rispetto all'ultimo anno 2001).

€ 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di € 1.250).

Grano duro (euro)	818,73	701,34 (–117,39)
Bovini (euro)	96,70	96,70
Ovicaprini (euro)	451,96	451,96
Totale	1.367,39	1.250,00

Ipotesi 2.

Riduzione per animali:

€ 1.367,39 (media degli anni 1999-2000-2001 più favorevole rispetto all'ultimo anno 2001).

€ 117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di € 1.250).

Grano duro (euro)	818,73	818,73
Bovini (euro)	96,70	76,01 (*)
Ovicaprini (euro)	451,96	355,26
Totale	1.367,39	1.250,00

(*) In questa ipotesi è stato utilizzato il criterio proporzionale per la riduzione dell'importo per animali.

La determinazione degli importi è effettuata con le modalità sopraindicate sulla base degli importi concessi entro il 30 giugno 2002.

2.3 *Comunicazioni dell'AGEA*

L'AGEA, ai sensi dell'art. 4 par. 1 del Reg. CE 1/2002 della Commissione, comunica sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo, nei tempi utili ai fini del rispetto della data di scadenza per la presentazione della domanda di adesione, direttamente al produttore o per tramite dei CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), le informazioni di seguito riportate, utili per la compilazione della domanda di aiuto, per il regime semplificato, nel limite di 1.250 euro:

il numero di ettari arrotondato a due decimali, corrispondente a ciascun tipo di aiuto per superficie compreso nell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato;

il numero di animali e/o degli eventuali diritti al premio relativi alla parte di premio per animale. Il numero di diritti per i bovini, è arrotondato ad un decimale e per gli ovini e caprini si applica l'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione;

per quanto concerne gli aiuti per i seminativi ed i diritti relativi alla zootecnia, eccedenti le superfici e/o la quota da vincolare, il titolare, fermo restando che non può utilizzarli per la richiesta di altre provvidenze comunitarie, ha facoltà di trasferirne la disponibilità entro il termine ultimo per la presentazione della domanda per il regime semplificato;

per l'imprenditore che abbia beneficiato di un pagamento per l'estensivizzazione, il numero di ettari, arrotondato a due decimali, corrispondente alla parte del pagamento per estensivizzazione;

l'importo massimo cui ha diritto il produttore a norma dell'art. 2-*bis* del Reg. 1259/2001, distinto ai sensi di ciascuno e/o di tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai bovini, agli ovicaprini.

Se il produttore non dispone, per gli anni 2002-2005, di superfici o di un numero di diritti/capi pari alle quantità comunicate dall'AGEA, è autorizzato a vincolare le quantità di cui effettivamente dispone, fermo restando che non è ammessa alcuna forma di compensazione tra i diversi regimi. In questo caso l'AGEA procede alla riduzione proporzionale dell'importo e provvede a comunicare il nuovo importo ai produttori interessati.

3. Modalità di presentazione della domanda.

Il produttore che intende aderire, per l'anno 2002, al regime di premio semplificato deve presentare una domanda di premio, redatta secondo il modello predisposto dall'AGEA (fac-simile allegato 1).

Le domande devono pervenire, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, all'AGEA - Direzione organismo pagatore, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni fino al 30 agosto 2002, alle ore 17,00.

L'AGEA provvede a ricalcolare l'aiuto da attribuire al produttore, comunque nei limiti di 1.250 euro, qualora siano state apportate variazioni, in termini di superfici e/o di capi/diritti ai dati comunicati dall'AGEA.

Inoltre, l'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del produttore né per eventuali disguidi postali o in ogni modo a cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Per l'autenticità delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, fermo restando la perdita dei benefici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3.1 *Costituzione del «fascicolo del produttore».*

Per i soggetti aventi diritto, che hanno presentato domanda tramite i CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), tali organismi sono tenuti a costituire o ad aggiornare il fascicolo del produttore.

Qualora, per giustificati motivi, nel periodo di applicazione del Reg. CE 1/2002, il produttore revochi il mandato di rappresentanza delle suddette organizzazioni, le proprie domande (iniziale o di variazione degli impegni) verranno considerate dall'AGEA come inoltrate «in proprio». Negli altri casi di revoca, questa avrà effetto per l'AGEA a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il produttore ha comunicato all'AGEA tale decisione.

I produttori aventi diritto, che non hanno presentato domanda tramite i CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), sono tenuti a costituire, ad aggiornare e trasmettere all'AGEA il proprio «fascicolo del produttore».

In particolare, il «fascicolo del produttore» da costituire, direttamente o per tramite dei CAA riconosciuti (o nel transitorio tramite le organizzazioni professionali agricole convenzionate), deve contenere i seguenti documenti:

copia di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data della presentazione della domanda; copia del predetto documento deve essere

conservata nel fascicolo del produttore ed allegata alla domanda di aiuto, così come richiesto dalla legge n. 127 del 1997;

il produttore che presenta domanda deve produrre l'autocertificazione in ordine agli adempimenti relativi al regime fiscale vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; in alternativa può produrre copia del tagliando di attribuzione della partita IVA, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

La medesima documentazione è richiesta anche alle società iscritte alla camera di commercio.

Nel caso in cui il produttore non fosse tenuto al possesso di partita IVA deve presentare specifica autocertificazione che ne attesti l'esenzione.

Si precisa che la certificazione sopra menzionata deve essere conservata nel fascicolo del produttore;

copia della certificazione catastale aggiornata, riferita a tutti i terreni indicati nella domanda in causa, nel caso abbia già beneficiato delle provvidenze comunitarie in oggetto. Nella fattispecie, l'interessato può, in sostituzione della richiamata certificazione catastale, inserire nel «fascicolo del produttore» l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale presente nel precitato «fascicolo»;

qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.) in questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato, ai sensi della normativa vigente, e comunque non scaduto alla data di presentazione della domanda. In caso di mancato rinnovo per i contratti che scadono successivamente all'avvenuta presentazione della domanda, il produttore è tenuto a presentare un nuovo titolo di conduzione, pena la perdita dei benefici previsti dal regime semplificato;

nel caso di comproprietà, qualora non fosse domandato da ciascun proprietario l'aiuto *pro quota*, è necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente, autenticata nelle forme di legge, che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere;

nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto;

nei casi in cui i terreni oggetto siano concessi o affidati a titolo particolare (partecipanza, fidapascoli, uso civico, ecc.) da un ente o da un produttore titolare di domanda deve esibire idonea dichiarazione dell'ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione o produrre autocertificazione della quota/parte dei terreni riferiti alla singola domanda;

premio ai produttori di carni ovi-caprine:

a) copia del registro aziendale;

premio speciale bovini maschi e mantenimento vacche nutrici:

b) copia del registro aziendale;

nel caso di richiesta di premio supplementare alle vacche nutrici:

c) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda.

4. Determinazione degli impegni.

Il produttore con la presentazione della domanda si impegna a:

dichiarare in modo analitico le particelle, riferite alla quantità di superficie oggetto del vincolo per il periodo 2002-2005, accertate come seminabili dall'amministrazione e rispondenti ai criteri di ammissibilità ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 1251/99;

rispettare la normale pratica agricola, di cui al decreto MIPAF del 4 aprile 2000;

aderire in modo esclusivo al regime semplificato, per il periodo 2002-2005, con conseguente decadenza dai benefici nel caso in cui siano state presentate domande di premio al regime ordinario di cui all'art. 8 par. 1 del Reg. CE 1/2002. Resta esclusa dalla incompatibilità, la presentazione di domande di aiuto nei regimi elencati all'art. 8, par. 2 del Reg. CE 1/2002;

a non detenere, durante ogni anno civile, in media, più bovini di quanto previsto all'art. 12 comma 3 del Reg. CE 1/2002 ed a garantire la corretta tenuta del registro di stalla;

non trasferire le superfici e/o il numero di diritti a premio, determinati sulla base del paragrafo 2.1;

comunicare all'AGEA, in caso di recesso dall'adesione al regime semplificato, tale intendimento. Il recesso entra in vigore, a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui il produttore ha effettuato la comunicazione. Il produttore, tuttavia, non può recedere dalla partecipazione al regime semplificato, nell'anno civile successivo, se è stata riscontrata dall'AGEA l'inosservanza degli obblighi assunti nonché, la mancata conformità alle disposizioni del regime semplificato, per motivi imputabili al produttore medesimo.

5. Determinazione degli importi da erogare.

Sulla base delle quantità di superficie e/o numero di capi che il produttore ha inteso vincolare per il periodo 2002-2005, nonché sulla base dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'AGEA provvede a determinare l'importo da corrispondere per ciascuna annualità, fino ad un importo massimo di 1.250 €.

Le eventuali riduzioni o esclusioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze naturali di cui all'art. 48 del Reg. CE 2419/2001, sono determinate sulla base di quanto stabilito all'art. 15 del Reg. CE 1/2002 e verranno comunicate dall'AGEA ai produttori interessati.

Il pagamento del premio è effettuato dall'AGEA e/o dagli organismi pagatori regionali riconosciuti, a partire dal 1° novembre di ogni anno civile ed entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. Controlli formali.

L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di

aiuto al regime semplificato, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici e/o dei capi vincolati garantendo, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o più volte per la stessa campagna e per la medesima quantità.

In particolare, l'AGEA provvede ad accertare che la domanda di aiuto presentata sia:

debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;

firmata dal titolare della domanda;

pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti;

ritenuta ammissibile;

rispondente ai criteri di ammissibilità all'aiuto per il regime semplificato.

Al termine dei controlli, l'AGEA provvede a comunicare entro il 16 settembre ai produttori interessati, direttamente o per il tramite delle organizzazioni cui aderiscono, le irregolarità, rilevate che pregiudicano la corresponsione dell'aiuto. La eventuale documentazione individuata come occorrente per risolvere le comunicate irregolarità dovrà pervenire all'AGEA entro il 30 novembre 2002. Qualora il produttore entro il suddetto termine del 30 novembre non avrà presentato la documentazione richiesta l'istruttoria della relativa pratica sarà chiusa sulla base degli atti presenti.

7. Controlli oggettivi a cura dell'AGEA e/o degli organismi pagatori regionali riconosciuti.

Si precisa, in ordine ai controlli relativi alle superfici, che sarà oggetto di verifica la buona pratica agronomica adottata per le superfici bloccate. Tali superfici dovranno essere oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quali la fresatura, l'erpicatura, la falciatura o altre operazioni equivalenti. Fra queste ultime può essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.

Inoltre, è prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00, purché il produttore mantenga le superfici oggetto di domanda di regime semplificato nelle migliori condizioni ed adotti le tecniche agronomiche che consentano di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno.

Per i controlli relativi agli animali, oltre ai controlli amministrativi previsti per la tenuta corretta del registro di stalla, sarà oggetto di verifica il controllo fisico degli animali compresa l'identificazione e la registrazione nel caso in cui l'azienda abbia beneficiato del premio all'estensivizzazione nel corso del periodo di riferimento, in considerazione che il produttore si impegna a non detenere un numero maggiore di bovini in ogni anno civile rispetto al numero dei diritti notificati dall'AGEA. Nel caso in cui un'azienda non abbia ricevuto il premio all'estensivizzazione, il solo obbligo è quello di vincolare il numero dei diritti animali — sulla base del quale il premio è calcolato — alle quote individuali. Tuttavia, gli animali eventualmente presenti in occasione di un controllo *in loco* devono essere in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legislazione comunitaria.

Per le superfici e/o diritti animali bloccati sarà, in ogni caso, effettuato un ulteriore controllo ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 1259/99, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti in materia di protezione ambientale. In particolare, per le superfici sarà oggetto di controllo il rispetto dei requisiti tecnico-agronomici relativi alle sistemazioni idraulico-agrarie al fine di evitare fenomeni erosivi di particolare rilevanza, riconducibili all'assenza, alla mancata od inadeguata manutenzione delle scoline o, in zone declivi, di solchi acquai temporanei e dei canali collettori permanenti; mentre per la zootecnia le condizioni previste si intendono rispettate qualora le deiezioni derivanti dai capi allevati in stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 22 gennaio 2001, siano raccolte in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia.

8. Determinazione delle aziende da sottoporre a controllo.

L'AGEA provvede ad estrarre un campione di domande pari al 2%, per il primo anno, ed al 3% per gli anni successivi, sulla base di criteri di selezione, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Reg. CE 2419/2001, per l'effettuazione dei controlli oggettivi.

9. Comunicazione degli errori materiali di compilazione (art. 44 Reg. CE 2419/2001).

Ai sensi della normativa comunitaria, richiamata al presente punto, è data facoltà al produttore entro il 1° settembre 2002 — preventivamente alla segnalazione delle anomalie di cui al precedente punto 6 od alla comunicazione dell'effettuazione di un controllo da parte dell'amministrazione — di comunicare gli eventuali errori di compilazione mediante la presentazione di una domanda di modifica. La domanda di modifica deve essere presentata secondo le modalità descritte nel punto 3 e redatta secondo le seguenti disposizioni operative:

il produttore può presentare una sola domanda di modifica;

la domanda di modifica non può in nessun caso comportare l'aumento dell'importo calcolato a fronte degli impegni assunti nella domanda iniziale;

in presenza di errore materiale, è possibile cambiare un solo identificativo catastale ferma restando la superficie da vincolare;

nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve essere dichiarato il codice «5» nella colonna «casi particolari» e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune, si possono cambiare più dati della particella, ivi compresa la superficie vincolata.

10. Disposizioni generali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di regime semplificato.

Roma, 18 luglio 2002

Il direttore
area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI AIUTO - REGIME SEMPLIFICATO
(Art. 2/bis Reg. CE 1259/1999)

Domanda presentata per tramite di:
Descrizione Prov.
Cod. operatore

☐ Domanda adesione
☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 Reg. CE 2419/2001

In sostituzione della domanda N.

ORIGINALE PER L'AGEA

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE

PARTITA IVA (obbligatoria)

☐ **Barrare se ditta individuale**

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME — SESSO M F — NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. III - Superfici e capi/diritti da vincolare

Totale superfici — N. capi bovini — sup. estensivizzazione — n. diritti vacche nutrici — n, diritti ovicaprini

SEZ. IV - Importi e quantità richieste

	quantità (ha/capi)	importo		quantità (ha/capi)	importo
Seminativi aiuto per superfici (ha)			Aiuto zootecnia - diritti vacche nutrici		
superfici foraggere per estensivizzazione (ha)			Aiuto zootecnia - Ovicaprini n. capi		
Aiuto zootecnia - Bovini n. capi					

SEZ. V - Dichiarazioni e firma

Il sottoscritto

chiede di essere ammesso al regime di sostegno semplificato, istituito dall'art. 2 bis del Reg. CE 1259/1999, ed accetta la corresponsione dell'importo di € determinato dall'AGEA; inoltre si impegna a vincolare le corrispondenti quantità di superfici e/o di animali dichiarati nella precedente sez. IV e nel quadro B, sez. V.

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionale.

Fatto a — In fede

li

Spazio riservato all'autentica della firma (*)
(Timbro e Firma del Funzionario responsabile)

ESTREMI DEL DOCUMENTO
TIPO DOCUMENTO — N.
RILASCIATO DA — IL
DATA DI SCADENZA
COMUNE DI

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

SEZ. VI - SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

QUADRO B - SITUAZIONE AZIENDALE

SEZ. I - Riepilogo importi quantità erogate

Settore	campagna 1999		campagna 2000		campagna 2001		Media	
Seminativi - aiuto per superfici	Importo	Superficie	Importo	Superficie	Importo	Superficie	Importo	Superficie
Superfici foraggere per estensivizzazione		Superficie		Superficie		Superficie		Superficie
Aiuto zootecnia - Bovini	Importo	Capi	Importo	Capi	Importo	Capi	Importo	Capi
Aiuto zootecnia Vacche nutrici	Importo	Diritti	Importo	Diritti	Importo	Diritti	Importo	Diritti
Aiuto zootecnia Ovicaprini	Importo	Diritti	Importo	Diritti	Importo	Diritti	Importo	Diritti
Totali solo importi								

☐ Campagna 2001 ☐ Media tre campagne

SEZ. II - Scelta tipologia di riduzione (art. 4 comma 6 - secondo capoverso reg. Ce 1/2002)

A - ☐ Il richiedente sceglie che la riduzione si applichi prioritariamente alla quantità di superficie e conseguentemente alla quantità di premio per animale;

B - ☐ Il richiedente sceglie che la riduzione si applichi prioritariamente alla quantità di premio per animale e conseguentemente alla quantità di seperficie;

N.B. Il produttore può specificare, per i premi zootecnici, la priorità con cui verrà applicata la riduzione degli importi, apponendo nella casella a fianco, un progressivo da 1 a 3. In assenza di tale specificazione, sarà applicata una riduzione proporzionale.

☐ Bovini

☐ Vacche nutrici

☐ Ovicaprini

SEZ. III - Modalità di pagamento

☐ 1 - accredito su c/c bancario o Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente)

☐ 2 - emissione di assegno circolare non trasferibile

COORDINATE BANCARIE - riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

Codice ABI | Codice CAB | N. CONTO CORRENTE | ISTITUTO

AGENZIA | COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. IV - Dichiarazioni e impegni

Il sottoscritto

dichiara:

- di rinunciare alle domande di aiuto per i regimi previsti dalla PAC presentate per la campagna 2002, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1/2002;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- che le superfici per le quali si richiede il pagamento ai sensi del Reg. CE 1251/99 erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del Reg. CE 1259/99;
- di accettare per la durata della sua adesione al regime semplificato, la riduzione al numero dei diritti al premio per animali da bloccare;
- che si impegna a non detenere, durante ogni anno civile in media, più bovini, espressi in unità di bestiame adulto, come previsto nell'art. III Reg. CE 1254/99, rispetto al numero determinato dall'AGEA;
- di essere a conoscenza delle norme Comunitarie e nazionali che regolano il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici;
- di essere a conoscenza delle norme Comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;

dichiara inoltre:

1 ☐ di non aver presentato altre domande di pagamento;

oppure

2 ☐ che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

3 ☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;

4 ☐ di essere il legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni individuati nei quadri B per i quali si richiede il pagamento per superfici;

allega: **(N.B. I produttori che presentano la domanda per il tramite delle OO.PP. devono consegnare obbligatoriamente alle stesse OO.PP. la documentazione prevista nei punti successivi)**

1 ☐ copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alle OO.PP. per la presentazione della domanda di aiuto per il regime semplificato e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere il pagamento, ed alla consultazione, anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli (obbligatorio per i produttori che presentano domanda per la prima volta);

2 ☐ fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

3 ☐ fotocopia del certificato di attribuzione del numero di **Partita IVA** dell'azienda (facoltativo);

4 ☐ fotocopia del tesserino del **Codice Fiscale** del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

5 ☐ documentazione giustificativa dei casi particolari indicati nella sez. V del quadro B;

6 ☐ documentazione giustificativa del titolo di conduzione.

Note esplicative per la compilazione della domanda di aiuto per il Regime Semplificato

La domanda compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA entro le ore 17,00 del 30 agosto 2002, a mezzo raccomandata postale senza avviso di ricevimento o mediante consegna effettuata direttamente o tramite terzi, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica.

Richiesta presentata per tramite di:
Spazio riservato all'organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all'AGEA.

Finalità di presentazione della domanda
Barrare la casella "Domanda di adesione", nel caso in cui la domanda venga presentata per la prima volta.
Barrare la casella "Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 Reg. CE 2419/2001", nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal sopraccitato articolo, in totale sostituzione della domanda di adesione. In tal caso occorre indicare, nell'apposito campo, il numero della domanda di adesione che si intende modificare.

QUADRO A – AZIENDA

SEZ. I ***(Dati identificativi dell'azienda)***

Riquadro 1. – RICHIEDENTE
Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto.

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente compilata la casella della PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della PARTITA IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della PARTITA IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e il nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione
del campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA), mentre non vanno compilati in questa sezione i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE e PROVINCIA DI NASCITA, che vanno invece
riportati nel riquadro relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE .

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Qualora ricorrano le condizioni per l'esonero dal possesso della Partita IVA, va barrata nel quadro B, sez. IV la relativa casella 3 delle dichiarazioni finali.
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA di NASCITA.

Riquadro 2. – DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica o ditta individuale) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

SEZ. II ***(Rappresentante legale)***

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.
b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

SEZ. III ***(Superfici e capi/diritti da vincolare)***

In questa sezione vengono riportati, già prestampati a seguito delle elaborazioni effettuate dall'AGEA, i dati relativi alle quantità, superfici e/o capi/diritti, da vincolare a fronte dell'importo riconosciuto.

SEZ. IV ***(Importi e quantità richieste)***

La compilazione dei campi di questa sezione è a cura del dichiarante. In tale sezione, sono riportate le caselle, distinte per regime di intervento, riferite alle quantità per le quali il produttore richiede l'aiuto ed al corrispondente importo.
Il produttore che dispone delle quantità determinate dall'AGEA, indicate nella sez. III, provvede alla conferma trascrivendo, nelle corrispondenti caselle della presente sezione, i dati riportati nel quadro B, sez. I, nella colonna che riporta in dettaglio la determinazione dell'importo di miglior favore (la media delle tre campagne 1999 – 2001, ovvero la campagna 2001).
Il produttore che non dispone delle quantità determinate dall'AGEA, indicate nella sez. III, provvede a compilare la presente sezione riportando le quantità di cui effettivamente dispone, senza operare alcuna compensazione tra i diversi regimi. Ad esempio, un produttore che non dispone più della quantità di superficie o del numero di capi/diritti determinati dall'AGEA, riporta, in questa sezione, una quantità di superficie e/o un numero di capi/diritti inferiore. In tale caso la diminuzione dell'aiuto per superfici e/o del numero di capi/diritti non può essere compensata

aumentando le quantità determinate dall'AGEA per gli altri regimi di intervento. In caso di riduzione delle quantità da vincolare, per un determinato regime di intervento, l'importo richiesto, deve essere ridotto in proporzione alla diminuzione della quantità. Ad esempio: aiuto per superfici - superficie determinata dall'AGEA = 5 ha pari all'importo di 500 euro (1ha = 100 euro); superficie ridotta dal produttore 4 ha pari all'importo di 400 euro. Le eventuali quantità per i premi zootecnici di cui dispone lo stesso produttore, possono essere variati solo in diminuzione.

SEZ. V ***(Dichiarazioni e firma)***

N.B.: L'autentica, nelle forme previste dalla vigente normativa, riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

SEZ.VI ***(Spazio riservato all'amministrazione)***

Questo riquadro viene compilato a cura dell'Amministrazione. Si richiama l'attenzione sulla necessità che in tale riquadro non venga riportato alcun segno. Ciò comprometterebbe la lettura ottica.

QUADRO B – SITUAZIONE AZIENDALE

SEZ. I ***(Riepilogo importi e quantità erogate)***

In questa sezione, la cui compilazione è a cura dell'AGEA, vengono riportati, distinti per regime di aiuto, le quantità (superficie ovvero numero dei capi/diritti) ed il relativo importo corrisposto per ciascuna delle campagne 1999, 2000 e 2001. Nel riquadro "importo", per ciascun settore (specificato nell'intestazione della riga), il totale delle somme erogate nella campagna (specificata nell'intestazione della colonna). L'importo per ciascuna campagna è comprensivo delle somme erogate, per la campagna di riferimento, anche negli anni civili successivi a quello di inizio della campagna medesima.
Nel riquadro "superficie/capi", per ciascun settore (specificato nell'intestazione della riga), le quantità corrispondenti alle somme erogate per la campagna (specificata nell'intestazione della colonna).
Nella riga sottostante il riquadro viene indicato, per ciascuna campagna e per la media delle tre campagne, il totale dell'importo erogato. L'AGEA, sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore, determina, confrontando l'importo riferito alla media delle tre campagne e quello riferito alla campagna 2001, l'importo da assegnare, comunque non superiore a 1.250 euro. L'esito di tale elaborazione viene evidenziato dall'AGEA, barrando la casella corrispondente all'importo più elevato.

SEZ. II ***(Scelta tipologia di riduzione)***

Qualora un produttore che ha percepito più di 1.250 euro, sia in termini di media delle campagne dal 1999 al 2001 sia nella sola campagna 2001, decida di aderire al regime semplificato, può scegliere, barrando la casella "A" ovvero la "B", la priorità di riduzione che intende far applicare dall'AGEA alle proprie quantità. Nel caso in cui il produttore interessato barri la casella corrispondente alla modalità "B" di riduzione, può indicare, nell'ambito dei premi zootecnici, ulteriori modalità di riduzione apponendo, nelle caselle sottostanti, numeri progressivi da 1 a 3.
In assenza di queste ulteriori indicazioni, la riduzione viene applicata in maniera proporzionale.

SEZ. III ***(Modalità di pagamento)***

Barrare una delle caselle previste, riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

SEZ. IV ***(Dichiarazioni e impegni)***

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentate legale e barrare:

- sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale.
- sotto la voce "allega":
  - la casella relativa alla presenza del mandato di rappresentanza alle Organizzazioni Professionali;
  - la casella relativa alla presenza della fotocopia di un documento riconoscimento valido (obbligatorio se la sottoscrizione non è stata autenticata e non è stata apposta in presenza di un funzionario AGEA);
  - le caselle corrispondenti agli allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda.

SEZ.V ***(Piano di utilizzazione delle superfici aziendali vincolate)***

I riquadri presenti nella sez. V del quadro B devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle necessarie al raggiungimento della superficie oggetto del vincolo. Il richiedente dovrà specificare i dati di tipo catastale e la destinazione del vincolo delle superfici barrando, o meno, la casella "estensivizzazione".

02A09467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9915
Yen giapponese	115,72
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,63310
Corona svedese	9,5451
Franco svizzero	1,4517
Corona islandese	84,72
Corona norvegese	7,5485
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57501
Corona ceca	30,265
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,35
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5929
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	4,0850
Leu romeno	32487
Tallero sloveno	227,0066
Corona slovacca	44,634
Lira turca	1677000
Dollaro australiano	1,8494
Dollaro canadese	1,5742
Dollaro di Hong Kong	7,7336
Dollaro neozelandese	2,1401
Dollaro di Singapore	1,7310
Won sudcoreano	1155,20
Rand sudafricano	10,1416

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09641

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651173/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 2 5 *

€ 0,77